

R A G I O N I A P R Ò

Di questa Eccellentissima, e Fedelissima Città di Napoli, e della Signora Principessa di Fondi, e del Signor Principe della Rocca.

C O N T R A

L'Arrendatore de' Ferri del Fondaco di Cosenza, e gl'Arrendatori de' Ferri del Fondaco di Cutro.



(1)
J. M. J.



L Sig. Principe della Rocca in tutti i caricamenti fatti dalla sua marina delle Castelle, siccome tutti gl' altri privilegiati Napoletani, che an caricato grano nella Città di Cotrone, per immetterli per uso, e grascia di questa fedelissima Città di Napoli, non anno giammai pagato i diritti di nuova Gabella, perche ne son franchi; non an pagato il diritto del nuov'

imposto, seù del due, e mezzo per cento, perche n' è franca la Città di Napoli, e ne son franchi i suoi privilegiati; non an pagato il *jus fundaci*, perche i grani, gl' orzi, ed altre spezie di vettovaglie, che s' immettono in questa prefata fedelissima Città non istan soggetti a detto jussò.

Ma il nuovo Conduttore dell' arrendamento de' ferri di Calavria Ultra innovando contra non men del solito, che degl' antichi nostri privilegj, hà estorto dall' Agente del mentovato Sig. Principe per lo caricamento di tomola 3000. di grano, fatto nell' anno prossimo caduto dalla d. marina delle Castelle per uso, e grascia di questa fedelissima Città la somma di doc. 209. 4. 10. per gl' indebiti diritti di nuova gabella, di nuovo imposto, e di *jus fundaci*; del qual primo attentato, nè pago, nè contento, hà proceduto al secondo, per aver' esatto la somma di doc. 87. , e grana 50. per nuovo caricamento seguito dalla d. marina delle Castelle di tomola 3000. , sotto pretesto non già del nuovo imposto, seù del due, e mezzo per cento, e nemeno della nuova gabella, ma soltanto per lo mal preteso *jus fundaci*, avendo egli 'l Conduttore istesso conosciuto quanto era pessima la sua ragione per le due enunciate esazioni: per la qual cosa si è ridotto a quella del *jus fundaci*; la quale, perche al pari delle due prime si dimostri illegitticia, ed insufficiente, abbiamo stimato tessere la presente scrittura, per dimostrare la stranezza di tal' idea, non solo per difesa del mentovato Sig. Principe, il dieui avveduto Procuratore nell' atto del pagamento degli indebiti diritti si

fe' follenne protesta ; per conservare la ragione illesa al detto III. suo Principale ; ma altresì perche i mentovati nostri privilegi dall' avidità de' gabelloti non restino inefficaci , ed inosservati , che anzi sempre più confermati , e stabiliti , come quelli , che scatarono e dalla Clemenza de' Principi , e procacciaronsi dalla liberalità , e dal valore de' Napoletani o nel fatto di gloriose azioni , od in quello di opportuni donativi , e ciò nel fare , ci avvaleremo di ragioni veterane , ed inventate da' ingegni sublimi , non che dare nella perigliosa novità d' argomenti ; mirando più all' onor della causa , che al proprio , il quale ancor sarà riputato industrioso : in quella guisa , che le Api simbolo dell' industria , nel dare il lor mele , tuttocche nol diano per nuovo , non sono riputati inutili , ma bensì lodate nella natura : lo che per conseguire , esaminando la presente causa , ed in quanto al possesso , ed in quanto alla giustizia , divideremo la medesima ne' trè seguenti Paragrafi.

Dimostreremo per tanto nel primo §. , che per le vettovaglie non si possa esigere il *jus fundaci* , quando raccolte da propri terreni s' immettono *infra Regnum* ; che anzi in un tal caso sono per anche esenti dall' *jus Dohane*.

Nel secondo , che il di sopra esposto si rende viepiù doveroso , e ragionevole , qualora i Comperatori di quelle sieno Napoletani ; o pure immettonsi per uso , e grascia di questa Città di Napoli.

Nel terzo finalmente si farà ben chiaro , che siccome manca agl' Ufficiali la legittima possession d' esigere , essendo stata questa violenta , ed estorta ; così parimenti si farà con mani palpare l' ingiustizia del titolo ; e perciò dovrassi procedere alla dicisione di questa causa esecutivamente , anche per esecuzione delle cose giudicate dal Tribunale della Regia Camera .

§. I.

L' Autore dell' esposto dazio , fu Federico II. Imperadore , che trà gl' altri governò questo Regno , il quale ordinò l' effigenza di grana 15. per oncia da quelle robbe , e mercanzie , che s' estragano da questo Regno , e suoi fondaci ; e ciò a riflesso solo del comodo si hà nella Doana , nel riponerli le merci ,

ci, qual' imposizione fu causa di meritar varie taccie il riferito Autore, d'ingordo, e di avido, che leggonli presso *Bart. in Aut. si vero, C. de heretic.*, & *Manich. Paris. de Puteo de Sindicat. tit. de excessi. Reg.*, e da *Afflitto praelud. constit. quæst. 1. 21., e 22.* del che ne riportò peranco il nodo della scomunicazione, come leggesi nel capitolo *ad Apostolicam, de sent. & re judic. in 6.* che che si sia però per le giuste cause, ed urgenze, che cenna il *Reg. Capecciatro nella decis. 191.* s' aumentò l'efazione di detto *Jus Fundaci* nell' anno 1613. alla ragione di grana 25. per oncia.

Nulla meno però, che tal' esigenza voglia farsi dalle vettovaglie, ciò è quello appunto, che la costituzione della fondazione di tal dazio espressamente lo divieta: eccone le parole della medesima: *Magistros nostros Fundicarios* (quel che siegue) *Procurabunt autem Magistri Fundicarii Fundicos salis, Ferri, Azarii, & mercium exituras, quæ fundicanda per Curiam nostram sunt statuta, præter victualia, quorum exitus aliis Officialibus per nostram Curiam specialiter est commissus.* Lo che viene con maggior chiarezza spiegato dal Rito 18. della Regia Camera *rubr. de jur. Fundici*, ivi: *Solvitur jus Fundici de omnibus mercibus, excepto de animalibus, & possessionibus, alicubi etiam de lignaminibus, alicubi de biscotto non solvitur, nè de pane empto, nè de victualibus quibuscumque solvitur.*

Tuttocche dunque così dal senso della d. Costituzione, e dal Rito si ricavi chiaramente una tale immunità di dazio a rispetto delle vettovaglie: pur tuttavia non mancano gl' Ufficiali del medesimo deturpare una tale giustizia, coll' ingiustamente pretendere una tal efazione per gli seguenti motivi.

Primo che le parole della costituzione suddetta non dichiarino esenti le vettovaglie dal Fondaco, ma che *illorum exitus aliis Officialibus per Curiam specialiter erat commissus*: E perciò l'allegate parole del Rito debbonfi *ad sensum* della detta Costituzione interpretare: tantopiù che nel Rito suddetto leggesi, che *alicubi de lignaminibus, alicubi de biscotto non solvitur, nec de pane empto, nec de victualibus quibuscumque solvitur*; che perciò quella dizione *alicubi* habbi forza, di limitare l' universale efazione, e la generale immunità dal pagamento; peroche è l'istesso a dire, che siccome *alien-*

Et hinc est ratio curia in questis casibus & differentia dicitur
 Dicitur illos casus in quibus dicitur solvi

bi non solvitur de biscotto, così anco aggiugnendovi la dizione *nec*, che in questo presente caso si vuole, abbi forza di congiungere; ne avviene, che *alicubi non solvitur de victualibus*.

Lo che pretendesi confermare, attenta anco una lettera scritta dal Rè Roberto, colla quale ordinò nelle Calavrie il pagamento del *jus Fundaci*, e per tal riflesso la dizione *alicubi non solvitur*, non devesi intendere nelle dette Provincie. tivy

Aggiugnendo a tutto ciò in secondo luogo, che se il Rito della Regia Camera dovesse intendersi per l'immunità generalmente delle vettovaglie, ne nascerebbe, che niuna cosa sarebbe soggetta a detto peso, attenta la parola suddetta di vettovaglie, ch'è trascendente, ed applicabile a tutto, e quanto sia necessario per lo sostentamento umano; ed in ciò raggirasi la di loro difesa.

Noi allo 'ncontro confutando una per una l'addotte opposizioni, porremo in maggior chiarore la nostra giustizia, acciocche facendole conoscere per infossistenti, e vane, si diano pur pace gl'odierni Arrendatori de' ferri, nel pretendere una tal indebita esazione; ed affinchè il tutto in acconcio ci rieschi, incominceremo dall'affettato dubbio, che ricavano dalle parole della Costituzione, che oltre l'essere da se chiara, in quelle parole *Prater victualia*; ne assegna anco la ragione, per cui siano esenti dall'esazione riferita del *jus Fundaci*, colle susseguenti parole: *Quorum exitus aliis Officialibus est Commissus*: Andrea d'Isernia nella detta costituzione spiega maggiormente il senzo di detta legge, e dice *Fundicus solvitur de omnibus mercibus grana 25. per unciam. Sed de victualibus, seu aliis habentibus jus exitura, quod est plusquam Fundici non solvitur, nec de Animalibus, nec de possessionibus, nec de pannis, nec de carnibus, nec de pane vendito, sicut dicunt alia statuta imperialia, qua sunt in Dobanis, nec sunt recitata in hoc volumine. De ferro etiam, sale, pice, & Azario solvitur majus jus*. Ed in tal guisa anco si spiegò Affitto in d. costituzione: che però così dalla disposizione di detta costituzione; com'altresi dalla spiega de' ravvisati Autori, già vedesi quanto la Parte avversa vadi lontana dalla giustizia nel pretendere una tal' esazione: E come nõ dice dunque l'espressa costituzione: *quorum exitus aliis Officialibus est commissus*: dice Andrea d'Isernia: *Sed de victualibus, & aliis habentibus jus exitura*.

exitura; quod est plus quam Fundici, non solvitur: che però ad mentem del detto Imperador Federico ricavata dalle parole dell' anzidetta costituzione spiegata dall' *Isernia*, e dall' *Afflitto*, scorgesi, che l' *ius exitura* delle sudette vettovaglie stava commesso a Maestri Camerarij; o pure secondo il sentimento del Consigliere *de Rosa ne preclud. feud. l. 5.* a Maestri Procuratori, Ufficiali introdotti tutti da esso Federico nella costituzione *inter multas*, che al presente secondo avvertisce il *Reg. Moles*, e dopo di esso *Ageta* nel §. 15. *de offic. Magistr. Portulan. num. 12. e Ros. al num. 16.* in luogo, e degl' uni, e degl' altri è subentrato l' ufficio di Maestro Portulano.

L' incombenze di questi possono leggere nella riferita Costituzione *inter multas*, ove dopo che leggonsi alcune cose particolari, sieguono altresì le seguennti parole: *Et generaliter omnia, quae per nostram Curiam procurantur, ad procurationis suae sollicitudinem revocabit.* La maggiore, e Principale incombenza di questi, vedesi esser quella, che richiede la vigilanza ne' Porti, acciocche da essi non uscissero merci, nè si facesse estrazione di robba proibita: ivi: *Et antiquitus exigebant omnia vendigalia, quae ex Portu, vel alio Provinciae loco, sive pro extractione illarum mercium, quae licite extrahi possunt, vel pro immissione solvebantur, quae jura exitura nancupantur, ut in Ritibus Regiae Camerae sub Rubr. de jur. exitura* come avvertisce *Ageta loc. cit. num. 14.*, e si ricava dalla Costituzione *Dobanae, de offic. Magistr. Cam.*; ed in tal' incombenze ne a tempi di Federico, ne a tempi nostri anno avuto, nè anno i Maestri Fondacarij, o siano Doanieri parte alcuna, siccome si ravvisa dalla cennata Costituzione *inter multas*, che anzi veggonfi distinte ivi le cariche degl' uni, e degl' altri Ufficiali d' ogni Provincia.

Viene similmente tutto ciò dilucidato dalla disposizione della *Pramm. 47. de extract.*, e da quello, che addita *Ageta d. §. 15. num. 19.* ivi: *Et ideo Officiales Regiae Dobanae nequeunt facere expeditiones pro rebus juri tractarum subjectis, ut decretum fuit per Regiam Camerae die 6. maii 1670., & per Banna publicatum in Regia Pragmatica 47. de contract.*, ubi inseritur aliud bannum Regiae Camerae, ut nemo extrahat mercem juri tractae subjectas, nec per infra, nec per extra Regnum, nec

que

que ad minutum cum licentia officialium Regie Dohana vulgò del Minutillo, absque debitis expeditionibus Regii Magistri Portulani, ad quem spectat vigilare, an extrahentes, solverint jus tracta, sumere fideiussiones, producere responsales &c.

Quindi è, che attente le soprad. parole della riferita Costituzione, *Magistros nostros Fundicarios*, che da la norma, e 'l regolamento al Mastro fondacario del suo ufficio, e delle sue incombenze, e per quelle altre ancora: *Præter victualia, quorum exitus aliis officialibus per nostram Curiam specialitèr est commissus*, a chiare note si scorge, ch' eglino li fondacarj non han' interesse alcuno nelle sud. vettovaglie; perocche queste stanno soggette all' *jus exitura*, il quale niente hà che fare col fondaco; e per quest'istessa ragione *Isernia, Afflitto*, ed altri an detto, che stando elleno soggette a tal esitura, *quod est plusquam fundaci*, di esse non deesi pagare il fondaco: E perciò tanto per ragione di quel che ordina la riferita Costituzione, quanto perciò che riguarda la commune interpretazione de' Prudenti del nostro Regno, sono le vettovaglie per loro naturalezza libere dal detto peso.

Ed una tale, e tanta verità viene maggiormente stabilita dalle parole del Rito della Regia Camera, allorchè 'l medesimo parla con termini universali: *Nec de victualibus quibuscumque solvitur*: Nè può in modo alcuno giovare alla Parte Avversa la parola *alicubi* apposta nel Rito suddetto, com' altresì la dizione *Nec* fu de quali appoggia tutto il forte di sua ragione; mentre facendo conoscere la sua debolezza, in andare espiscando il senso in astratto d'alcune particelle, ch' è tutto alieno dal senso, e contesto del Rito, ben s' incontra con qualche scriffe *Budeo in annot. in lib. pandect. ex l. 1., ff. de justitia, & jure, fol. 1. at.: Refelli possunt* (sono parole del medesimo) *Jurisconsultorum Recentiorum Cavillamenta, qui hujusmodi verborum aucupiiis argumenta validissima elicere se credunt ad nova quedam Juris dogmata constituenda, quasi unaquæque sillaba juris, & civilis, & Pontificii vim suam quandam, certamque obtineat.*

Per la qual cosa non può dirsi in buono senso legale, che la dizione *Nec* abbia forza di congiungere, e che accoppiata coll' altra parola *Alicubi*, formasse quel senso, che la parte asserisce, che *nec alicubi de victualibus quibuscumque solvitur*; mentre quan-

te

te volte le parole sono diverse , ed anno separado senso , quantunque il periodo incominci colla dizione, *Nec*, non s' intendono ripetite le cose antecedenti , *lutè Mans. consult. 591. num. 6.* ; che anzi parlando al *num. 15.* della dizione *Et*, alla quale compete con più proprietà la ragion di congiungere, dic' egli: *quando illa dictio immediatè post' antecedentem dispositionem adiecta, stat ut inceptiva novæ orationis, & habet verbum proprium, non habet connexionem, neque coherentiam cum antecedentibus, ex Menoch. conf. 111. n. 34. Peregrin. conf. 36. num. 8. vol. 1. Curt., Grasi. Bellon. jun., & alii.*

Or maggiormente non hà luogo quel che la Parte per se brama , attenta la natura , e proprietà di detta dizione , *Nec, quæ habet inclusam negativam*, siccome ricavasi dal testo della *l. 129. ff. de verb. oblig. i. vi: si nec Navis veniet, nec Titius Consul factus sit, exigendum erit, ut neutrum factum sit*; Ed in senso anco di negativa si legge detta dizione nel *lib. 3. Instit. de Fidejus. i. vi: At nec illud quidem interest &c.* ove la *Glos. lit. L.* dice: *Nec, idest, Non,* e Budeo in *annot. reliq. ad pandect. tit. 47. ff. fol. 1. àt. vers. quod autem*, avvertisce : *Olim enim nec, pro non, dicebant, quod etiam hodie in quibusdam ditionibus usu invaluit.* E Cicerone nel *lib. 3. de legibus* così esprime : *Senatori, qui nec aderit, aut causa, aut culpa esto* : Ed Orazio *lib. 2. satir. 6.*

Nec mala me ambitio perdit, nec plumbeus Auster.
Giovenale *satir. 14.*

Nec distare putant humana carne svillam.
Seneca *Traged. 8.*

Nec regna socium ferre : Nec Teda sciunt.

Dalla spiega di sopra già fatta, ben vedesi, che la dizione *nec*, ella è identica , anco per effetto di legge colla particola *non*, e come tale restano di già espianate le riferite parole del , Rito che sono ivi registrate : *Nec de victualibus quibuscumque solvitur* - e l' istesso a dirsi, che, *de victualibus quibuscumque non solvitur* E ciò comprovasi maggiormente da quelle, che suffieguono nel Rito suddetto, ove immediatamente dicesi : *Item de pecunia, campsa, auro, argento, non solvitur fundicus*: mentre ciò a noi fa divedere a chiare note, che se per le vettovaglie, e *alicubi* si dovesse pagare il fondaco, ed *alicubi* non, in tal caso il Rito diso-

pra-

pranarrato non arebbe attaccato l'altre suffeguenti parole colla particola *Item* ; la quale di sua natura *est repetitiva omnium antecedentium, cum omnibus qualitatibus: text. in l. Item ff. de curat. Ancaran. jun. que. famil. quest. 53. p. 2. Gratian. c. 769. n. 53.* Per la qual cosa od insenso della parte dobbiamo dire, che *item alicubi de pecunia, campsa, auro, argento, non solvitur fundatus* ; ma se ciò non può dirsi, poiche del fondaco, e di tutt'i fondaci generalmente le di sopra esposte cose sono esenti: dunque intendendosi per forza della dizione *item* ripetite le antecedenti cose nelle suffeguenti immuni da tal' jus , dobbiamo forzati da dura necessità legale conchiudere , che nè delle vettovaglie debbasi pagare il jus del fondaco ; e che la dizione *alicubi* posta qualora si parlò o di legnami , o di biscotto dovesse in questi casi precisi, ed in questa sola specie, a cui fù opposta verificarsi; massimamente perche la spiega della parte impropria il senso e la forza delle parole , ed aumenta i dazj odiosi , e la nostra è letterale , legale, e conserva quell' immunità tanto favorita dalle leggi.

che però attente tutte le ragioni di sopra espresse, già scorgesi , che 'l compilatore del Rito suddetto abbia supposto , che *simpliciter , & absolute de victualibus non solvitur* : lo che s' avvalorava altresì dalla parola *quibuscumque* , che nel Rito suddetto , allorchè parla delle vettovaglie inserita si legge : mentre se la riferita parola, *quibuscumque, habet vim amplificandi, etiam ultra naturam rei cui adjicitur , & semper auget vim verborum , & aliquid amplius operatur, ut ex text. cum gloss. in l. 1. l. quicumque, Cod. de serv. fugit., Rota Roman., decis. 193. nu. 2. p. 7. recent.* par che siamo fuori d' impacci, perche *de quibuscumque victualibus non solvitur* ; poiche altramente farebbe cosa assurda , e fuor di ragione aver fatta una tale ampliazione , qualora , foss' egli così , come la Parte 'l vuole : che *alicubi* solamente avesse luogo il detto Rito , e *alicubi* non .

sulla meno però se mai dalla d. Costituzione , e dal Rito potesse desumersi qualche motivo da dubbitare , viene questo dalle seguenti leggi del Regno già sciolto , ed espianato .

rimieramente abbiamo il *capit. 105.* , che dice : *item statuimus, quod Prælati, Personæ Ecclesiastica, & Barones, & universi, & singuli homines fideles Domini Patris nostri, de Regno possint per mare portare, & facere portari de una Terra ad aliam infra Regnum, frumentum, & alia victualia, & legumina*

mina pervenientia eis ex massariis ipsorum, vel redditibus Terrarum suarum, sine jure exiturae, vel Dobana. Emptitia vero sine jure exiturae, soluto jure Dobana.

In secondo luogo abbiamo il Rito 13. sotto la rubrica de *jur. exitur.*, che dice: *sed intra regnum possunt portari victualia de portu in portum cum Barcis parvis a centum salmis infra capacibus, & si sunt de Massariis propriis, nihil solvitur: Si sunt emptitia, solvitur jus Dobana tantum, juxta tenorem capitulorum factorum in planitie S. Martini.*

E similmente oltre de' capitoli, che si menzionano nel detto Rito fatti nel Campo, e Piano di S. Martino nell' Apruzzo da Carlo Principe di Salerno, e Vicario del Regno; abbiamo ancora i Capitoli di Papa Onorio sopra di questa istessa materia, i quali interamente si trascrivono dal moderno Autore deil' Istoria civile del Regno di Napoli *tom. 3. lib. 21.*, e qualche parte similmente da *Goffredo di Gaet.* nel detto Rito 13. de *jur. exitur. nu. 62.* ivi: *Infra Regnum verò etiam per mare liceat cuilibet Ecclesie vel seculari persone frumenta, & alia blada, nec non etiam legumina, de propriis Terris, ac Massariis, & redditibus habita, sine Jure exiturae fundici, seù Dobana in loco, in quò victualia recipiantur, vel deponantur prestando, de uno loco deferre, seu facere deferre ad alium a Rege, seù ipsius Officialibus, licentia non petita: Emptitia vero jure exiturae, ac fundici non soluto, sed alio si quod Regi debetur &c.* E' l' riferito *Gaet.* nel luogo citato al *n. 65.* spiegando qual fosse quell' altro *jus quod Regi debetur*, di cui fa menzione Papa Onorio in d. Capitolo, dice: *Item dicit Honorius, quod infra Regnũ, etiã per mare, liceat frumentũ, & Bladum de propriis Massariis extrahi sine Jure exiturae, & fundici, sed alio si quid debetur Regi; & non declarat, quod est istud jus; sed tamen declarat, quod est jus Dobanae, prout Carolus II. dicit in d. Capitulo, quod incipit: Item statuimus, quod Prælati (quod est cap. 105. secundum ordinem de Nigris) quod etiam concordat cum Ritu, in quibus dicitur, quod infra Regnum possunt portari victualia de portu ad portum cum Barcis parvis a centum salmis infra capacibus, & si sunt de Massariis propriis, nihil solvet, supple de *jur. exiturae fundici, & Dobanae. Si verò sunt emptitia solvet jus Dobanae tantum de portibus tamen licitis, & statutis, & cum barcis parvis, ut est dictum: Et advertas ad capitulum Honorii, ubi dicit, infra regnum verò, etiam per mare, quod**

verbum videtur implicare, quod non solum per terram possunt extrahi liberè, quæ sunt de Massariis, emptitia verò non possunt, & cum jure debito Regi soluto, scilicet Dobana, ut est dictum; apparet ergo, quod si per terram portantur infra regnum, si sunt de Massariis &c. nihil solvent, sed de emptitiis jus Dobana, & sic concordantur capitula Honorii, & Regis Caroli II.

Ed oltra di ciò ch'è scrivero Andrea d' Ifernìa, Afflitto, ed altri Autori del nostro regno, che le vettovaglie sieno esenti dall' jus fundici, per virtù della riferita Costituzione, e Rito, similmente Capone lo registrò nella discept. 313. cap. I. nu. 14. tom. 4. ivi: *Et patet primo ex eodem Imperatore Federico, qui in dicta constitutione magistros nostros fundicarios, expressè statuit exactiorem juris fundici non fieri de victualibus, & idem dicitur in rubr. de jur. fundici, ubi Goffred. de Gaeta.*

Ed Ageta nell' annotazioni alle decisioni del Regente Moles §. 6. de jur. Dob. memb. 2. dice. *De ceteris igitur mercibus jus fundici solvi debet, præterquam de exceptuatis in Ritu. E Goffred. de Gaet. sub dicta rubrica 2. de jur. fund. n. 59., & 336. così Nec de illis, de quibus nunquam fuit solutum, & sic de equis, & animalibus jus fundici nunquam fuit exactum, secundum Iser. in cap. unico, quæ sint regal., vers. vectigalia num. 14., & de victualibus, aliisque habentibus jus exitura, quod est plusquam fundici, non solvitur, ut habetur in dicta constitutione Magistros nostros fundicarios; ibique Ifernìa, Afflict., & Bazzaran. post Capyc. num. 3. & 9. Nec de aliis bonis comestibilibus, quia pro usu sunt l. universi, Cod. de vectigal. cum concord., nec de auro, argento, & lapidibus, nec pro animalibus vivis, ex Ritu 18. nec de lignaminibus &c.*

Ecco dunque che le vettovaglie indubbitamente sono esenti dall' jus fundici, o s' abbia mira alla Costituzione, od al Rito sotto la rubrica de jur. fundic., od alli Capitoli del Re Carlo II., o pure a quelli concordati con Onorio, od al Rito sotto la rubrica de jur. exit. o finalmente alla commune, uniforme, e concorde opinione, e testimonianza de' nostri Autori Regnicoli: e che perciò maggiormente si conoscono vane, e di niun momento l' opposizioni appoggiate alla parola alicubi, ed alla dizione nec.

Ne quanto di sopra si è detto, e confermato con ragioni, e dottrine, può ricevere esitazione alcuna per le lettere del Re Ruberto,

quali

quali, dice la parte, registrate nel fine de' Riti della R. mera, scritte a penna, fondandosi sulle seguenti parole registrate: *Cum animalibus de partibus Calabriae, per Calabriae &c.* supponendo con tale specialità si fosse ben' forza delle parole del Rito, che coll' *alicubi non solvita* avesse voluto intendere delle *Calabriae*: Ma ella la Pa. deve fondarsi su tal manoscritto; ma deve osservare del cennato Re Ruberto interamente trascritto, e stampo di *Goffredo di Gaet.* sotto la *rubr. 5. de jur. D. nam. 207.* ove quelle parole speciali più volte repetite *tibus Calabriae, per partes Calabriae* in nessun conto niuna maniera leggonsi; che anzi osservansi, ivi, le sue dirette. *Perceptoribus Jurium, secretis Principatus, & laboris*; E si conosce manifestamente l' errore suddet che in considerare, che non potevano i Percettori, e delle due *Provincie* di Principato, e di Terra di lavoro agl' interessi Reali, ed all' esazioni, che si dovean fa Calabriae: E perciò nel medemo editto in vece di nomi Calabriae, parlandosi delle merci, espressamente si dice: *sive cum Vaxello, sive cum animalibus de partibus Prin & Terra Laboris jurisdictionis vestra extrahunt &c.* e cl' errore è manifesto, e l' Editto fu diretto agl' Ufficiali di Lavoro, e di Principato.

Ma dalle parole del riferito Editto, nel quale generalmente *de mercatoribus & personis partum inientibus, extrahere ac immittentibus merces, prout superius est expressum, & nis, ut visualibus, rebus, & mercibus aliis, quas cum V. sive animalibus de partibus nostri Regni extrahunt, vel vel intra Regnum, vel de extra Regnum in Regnum de debebunt, immittunt &c. Jus Dobanae, seu Plateae, & pro illis debitum &c. per Secretos, Dobaneros, seu Plat aut Officiales nostros alios, quorum intererit pro parte & Curia requiri, & recipi debeat, & haberi &c.* Vogli tali parole inferire i Contraddittori, che dovendosi pe del sopraccennato editto esiggere il *jus fundici a pannis, mercibus, & aliis*, e dopo si soggiugne *& visualibus*; no perciò anche queste soggettarli a tal dazio, giacchè ordinato.

Che però *Ageta §. 6. de jur. Dob. membr. prim. n. 43.* gl

de, che' l' Rè Ruberto col mentovato Editto: *Nihil super indixit, sed tantum ad evitandas fraudes, quas mercatores in Apuliae partibus, & alibi callidè committebant in diminutionem juris Dobanae, seu Plateae, illud solvi jussit in loco conventionis, si-ve contractus, non verò traditionis mercium, ut patet ex ejusdem editto sub die 4. Octobris 1332. emanato, quod post Ritum Regia Camera legitur, sed in novissima editione illud etiam transcriptum habetur apud Dom. Goffred. rub. 5. num. 207.* Dunque avendo Roberto col riferito editto ordinato, che pro pannis, victualibus, & mercibus aliis, do vessero gli Ufficiali Regj esiggere il *jus Dobanae, seu Plateae, & Fundici pro illis debitum*, ciò si deve intendere *singula singulis referendo*, cioè esiggere la Doana da quelle robbe alla medesima soggette, e' l' Fondaco da quelle, che doveano fondacarsi: ond' è, che non avendo Roberto ordinata spezial imposizione per le vettovaglie, ed altre robbe, che prima erano esenti dall' *jus Fundaci*, siccome chiaramente costa dalla sopra cennata dottrina d' *Ageta* nel luogo menzionato: dunque rimasero, dopo l'editto, le vettovaglie nel loro primiero stato d' esenzione; poiche altramente dell'oro, delle gemme, e dell' argento per anco si dovrebbe pagare il *jus Fundaci* per l' intelligenza avversaria, venendo compresi sotto il general nome di merce; ma come che quelli sono eccettuati dal Rito, ne da' medesimi giammai s' è pagato il *jus Fundaci*: perciò nell' editto del Rè Ruberto non possono venir compresi; e così parimente nemmen comprese le vettovaglie, di cui giammai si è detto *jus Fundaci* soddisfatto.

Che se poi la parte voglia opporre, che qualora le vettovaglie fussero esenti dal Fondaco, se ne dedurrebbe, che niun genere di robba sarebbe soggetta a fondacarsi, attenta la generalità del vocabolo di vettovaglie, che di sua natura comprende tutto, e quanto bisogna per l' umano sostegno. A tal sua diceria le si risponde con *Ulpiano* nella *leg. 4. ff. de praescript. verb.*, *Natura rerum conditum est, ut plura sint negocia, quam vocabula*; e perciò avendo più significati ciascheduna parola, ella deve applicarsi a quel senso proprio, il quale *rei gerendae aptior est*, *l. quoties 67. ff. de regul. jur.*: or a meraviglia stà spiegata una tal parola in molte prammatiche, cioè nella *3. de vettigal.* nella *Pramm. 15. 29. 37.*, e più largamente nella *Pram. 56. §. Dovendo, de Annon. Civit. Neapol.*, ivi: *Ordina-*
mo,

mo, e comandamo, che tutti li Padroni, Massari, e Con-
territorj di questo Regno, di qualsivoglia grado, stato,
dizione essi si siano, senz'eccezione alcuna, ne quali si se-
no, e raccolgono vettovaglie, cioè GRANI, ORZI, F.
GERMANI, MIGLI, GRANI D'INDIA, LEGI
E QUALUNQUE ALTRA SORTE DI MESSE
BANO DAR CHIARE, E DISTINTE NOTE &c.

Sicchè venendo dalle nostre leggi promulgate prima, e dop-
Rito, spiegata la parola *vettovaglie*, siccome non entra il
cinio della parte, così evidentemente conoscesi cosa ella
prenda, e che sia immune dal cennato *jus Fundaci*.

Confutate or dunque tutte le opposizioni avverse resta orma-
cidare maggiormente la nostra giustizia, nell' addurre il
delle antiche istruzioni, ed osservanze di tutte le Doga
Fondachi del Regno.

Nell' anno 1593. si leggono l' istruzioni date dal Tribunale
Camera al Vicesegretario del Fondaco di Rossano nel *cap. 3. c.*
nor seguente; *Item debbiare esigere per lo jus Fundaci*
15. per onza di qualsivoglia sorte di mercanzie, eccetto
robbe, che non sono comprese in detto Rito; e dette istru-
chè sono appunto le delegazioni, delle quali si parla nell
C. de annon; & tribut,, e nella *l. 1. C. Theod. eodem tit. ove*
come Gotofredo spiega: *delegationes sunt, descriptiones,*
missiones, quibus exigendarum annonarum, & tribut
modus continebatur; quelle istesse appunto aggiungono
alle nostre ragioni di sopra addotte, intorno alla parola *ali-*
conciosiacche se mai il Rito avesse esentato le vettovaglie
cumi luoghi, per forza della riferita parola *alicabi*; e te-
gore dell' editto del Rè Ruberto, avesse dovuto nelle Ca-
pagarsi il *jus Fundaci* per le vettovaglie: non avrebbe il
bunale della Camera ordinato all' Ufficiale di Rossano ind-
tamente, che non l' esigesse dalle robbe eccettuate nel
laonde ritrovandosi trà l' altre cose eccettuate nel Rito l-
tovaglie, è segno evidente, che da quelle nemeno a tenor
istruzioni si può esigere il *jus Fundaci*.

E ciò similmente viene comprovato dalla pratica, ed osser-
tanto della Regia Doana di questa Città di Napoli, nella
per le vettovaglie non si paga *jus Fundaci*, siccome l' a
il Credenziero *Totius Pecunie* con una sua fede, quant

tutte le Doane del Regno, come nelle Provincie di Bari, Capitanata, Otranto, e Basilicata, ne tampoco si paga. Questo esempio basterebbe a far argine alla pretenzione de' contrarij, perche al dire di *Platone lib.6. de scientia: Exempla velut obsides sermonis habemus*; e secondo il sentimento di *Seneca ep.6. ad Lucillum*; chj hà per guida gl' esempi, batte la strada con efficacia.

Ed in vero avrebbe sol tanto bastato in questo caso l' unico, e singular' esempio della Regia Doana di Napoli, la quale essendo capo di tutte l' altre Doane, e Fondachi del Regno, i suoi membri, ed appendici, devono regularsi colla medesima *Aget. ad moles de jur. Dob. §.6. membr. I. num. 21. tom. I. ivi: Et vide privilegium concessum Civitati Tarenti, ubi declaratur Dobanam, sive Fundicum Neap. esse caput Dobanarum totius Regni. Et sic id, quod in Dobana Neapolis observatur, in omnibus aliis Regni Dobanis quoque servatur.*

niente
giocare

Ed avvegnachè si fosse tentato dal Fondaco di Rossano innovare una tale, e tanta specchiata giustizia, con volere indebitamente pretendere i diritti dell' *jus Fundaci* dalle vettovaglie, leggiamo avverso una tanta strana domanda interposti i seguenti decreti. Nell' anno 1693. allorchè era Avvocato fiscale del Real Patrimonio il Regio Conf. Altim. conosciuto avendo un tal verità, disse con una sua istanza, *capi informationem, ad hoc ut constito de enunciatis estorsionibus, possint condigna pœna puniri delinquentes, ut fol. 29. in ped. 2. vol.*: si ebbero anco per estorsioni dal Tribunale della Regia Camera, perche ordinò: *Capiatur informatio juxta instantiam Regii Fiscii, ut fol. 29. at. eod. proc.*, ed essendosi presa una tale informazione, si disse dal detto Avvocato fiscale con altra istanza: *Pro nunc mandetur Officialibus Rossani, quod compareant ad dicendum causam quare non debeant solvere pœnam statutam contra Exigentes nova vectigalia, & non debeant abstinere ab exactiõne dirictus Fundici, & non restituere exactum a die eorum administrationis, ut fol. 59. at. eod. proc.* quale istanza fù approvata con decreto del detto Tribunale in data de' 5. Giugno di detto anno *fol. 59. at.*

Ma per lo Fondaco di Cotrone si sono per parte nostra esibiti gl' infrascritti documenti, d' onde costa, che giammai siensi pagati i diritti del Fondaco, il due e mezzo per 100., nè quelli della nuova Gabella, fondandosi tutto ciò.

Pri-

Primo, dalla fede del Razionale di Tommaso a 14. Agosto 1734 quale attesta, che riconosciuto il conto del Regio Crecedel Fondaco de' ferri, e Dogana della Città di Cotrone (amministrazione dell' anno 1734. hà riconosciute le seguenti: A 28. Settembre 1734. Gio: Carlo Arrighi, Procdi Domenico, e Nicolò Colombo estraie dal Porto, ed rio caricaturò della Città di Cotrone per la Città di Na per uso, e grascia della medesima sopra Nave Inglese 2 mola di grano a conto delle tomola 15. mila, 6000. tomzo *Ed in questo Regio Fondaco, e Doana pagò i Regj di stima di docati mille, e cinquecento; E non pagò il 20 per 100. per esser franca detta Città di Napoli, nè noj bella, per esser l' Estraente Privilegiato Napoletan fol. 2.*

E per lo caricamento fatto a' 14. Ottobre 1734. dal magn. tro Zurlo di tomola 479. di grano, di tomola 4000. d' ot tomola 3000. fave, ceci, e legumi diversi, e cantara 2 maggio, e latticinj diversi, dice il Razionale di Tommaso *questo Regio Fondaco, e Doana non pagò diritto alcuno, p franto, e Privilegiato, come sopra -- Grano per uso, e gra la Città di Napoli tomola 479.*

Fede del Luogotenente del Mastro Portolano di Cotrone quale attesta, che i grani, ed orzi sono soggetti a trè cioè nuova Gabella, due, e mezzo per 100., e Dogan rò quando s' estrarono detti grani, ed orzo per uso, e di questa fedelissima Città, e dal Privilegiato Napoletan *si paga la nuova Gabella, nè il due, e mezzo per 100., tanto il diritto della Dogana fol. 4. at.*

Siegue la fede dell' Attuario della R. Cam. intorno la Dogana glia, formata a 12. Luglio 1737., colla quale attesta, che l do estrazioni di Grani, Orzi, ed Avena ne' luoghi delle Dogane di Puglia per conto de' Privilegiati Napoletan immerterli in questa Città di Napoli, si esigono i segu ritti: *Per Piazza di Venditore grana 18. ad onza: N altro diritto, per essere il detto Privilegiato Napoletano, e si adducono i pesi, se non è Privilegiato, e si descrivono pesi, se l' estrazione non è per questa fedelissima Città fo* Altra fede si legge formata da' Regj Ufficiali del Regio Fo e Doana della Città di Cotrone colla quale certificanc i

intorno all' estrazioni de' grani , ed orzi per uso , e grascia della Fedelissima Città di Napoli , dal detto Regio Fondaco si esigono i Regi diritti *Juxta Tariffam , & solitum* ; a riserva però del nuovo imposto , della metà cinque per cento , per esserne franca detta Fedelissima Città di Napoli , ancorchè la spedizione si facesse in testa de' detti privilegiati Napoletani , o altre persone ; ed attestano in tal forma essersi sempre praticato , ut fol. 8.

Di più leggesi copia autentica d' una fede formata da Francesco Greco Reg. Vicesegreto della Terra delle Castelle , e Cutro , ove dopo aver osservato i libri de' caricamenti del 1736. , certifica , che l' Ill. Sig. Principe della Rocca . Non pagò diritto alcuno di Doana per l' estrazione di grano , ed orzo da Terra Baronale ; Non pagò similmente la nuova Gabella , per essere detto Principe privilegiato Napoletano : Non pagò due , e mezzo per cento , per andare detti grani , ed orzi per uso , e grascia di questa Città di Napoli , ut fol. 9.

Ed al fol. 11. at. leggesi parimenti copia d' una fede formata dal Magnifico Ferdinando di Franco Credenziere di mare intorno al caricamento fatto nel Fondaco delle Castelle , e Cutro , dal Procuratore del Signor Principe della Rocca di tomola 500. a conto delle tomola 30000. di grano , tomola 6000. d' orzo , cantara 120. di cascio a conto di cantara 4000. e per tal caricamento Non pagò diritto alcuno , solche il *jus salmarum* per la Regia Corte , non pagò il due , e mezzo per cento , per andare detto orzo , e cascio per uso , e grascia di detta Città di Napoli , e nemeno pagò la detta nuova gabella , per essere il detto Ill. Principe Privilegiato Napoletano .

Ed a' fogli 16. , e 17. offeransi due altre fedi fatte dagli istessi Ufficiali del fondaco delle Castelle , e Cutro , colle quali attestano , che'l Procuratore del d. Ill. Principe della Rocca abbia successivamente fatte due estrazioni dal porto di detta terra , di grano , orzo , e cascio , per uso , e grascia di questa Fedelissima Città , anco con biglietto di S. M. in data del 1. Luglio 1736. ; Il medemo non pagò diritto alcuno , per estrarli detti grani , ed orzi da Terra Baronale , ne meno pagò la nuova gabella , per esser d. Principe Privilegiato Napoletano . Ne meno pagò il due e mezzo per 100. , per andare detti grani , ed orzo per uso , e grascia di detta Fedelissima Città di Napoli , fol. 16. E l' al fol. 17. siegue : Non pagò diritto alcuno di Doana , per estrarli detti grani , e cascio

cascio da Terra Baronale ; Non pagò il due e mezzo per cento per andare detti grani , e cascio per uso , e grascia di detta Città di Napoli , e nè meno pagò la nuova Gabella , per esser detto Signor Principe privilegiato Napoletano .

Parimente al foglio 20. osservasi la fede del Razional Confalone, colla quale attesta , che avendo riconosciuto il conto del Vicefecretario delle Castelle, e di Cutro dell' anno 1735. per l' estrazioni fatte a' 15. Aprile 1735. dal Procuratore dell' Illustre Signor Principe della Rocca di tomola 3700. di grano per uso , e grascia di questa Fedelissima Città , per detto caricamento : *Non pagò diritto alcuno di Dogana , per essere detti grani di Terra Baronale . Nè pagò il due e mezzo per cento , per essere grano per uso , e grascia della Città di Napoli , nè pagò la nuova gabella , per esser il detto Signor Principe privilegiato Napoletano : Ed al fol: 21. mandato diretto al Vicefecretario , e Credenziero del fondaco di Cutro , perche si fusse permesso all' Ill. Principe della Rocca caricare tomola 3700. di grano , a conto delle tomola 5000. di grano , tomola 5000. d' orzo , e cantara 30000. di cascio , per uso , e grascia di questa Città , e per l' estrazione sudetta : Viene ordinato , di trattarsi franco esso Signor Principe da tutti li dritti , eccetto che dal jus salmarum , che pagò : E per ultimo al foglio 22. si vede altra copia di mandato diretto al Fondaco di Cotrone, di far caricare al Procuratore del d. Ill. Sig. Principe della Rocca per uso, e grascia di questa Fedelissima Città cantara 66. a conto delle cantara 800. di formaggio , con trattarsi esente da' dritti , siccome non pagò diritto alcuno : Rimane intanto reso ben chiaro , e manifesto , che i Napoletani per le vettovaglie, che immettono in questa Fedelissima Città sono esenti dal jus fundici , dal diritto del nuovo imposto , e dal $2\frac{1}{2}$ per 100.*

S. II.

N Asce il secondo motiuo di nostra ragione , dal riflettere , che i Cittadini, e negozianti Napoletani, dalle grazie , e privilegii ottenuti per munificenza de' Serenissimi Rè *pro tempore* di questo

C Così nel Exami sono i subel alno, *Andri*

sto Regno an goduto , e godono viepiù una tal' efenzione del *jus Fundici* per le vettovaglie, che da effoloro si comperano per le parti del Regno, e quindi si portano per ufo , e grascia di questa Città. Il primo privilegio, che alla nostra caufa appartenfi è quello , che leggesi Conceduto dal Rè Ferdinando in data di Averfa de' 18. Maggio 1376., eccone le parole:

” Per lo gran amore , ed affezione portamo alla nostra Città di
” Napoli , per li continui fervizii , che da quella avemo ricevuti , e
” che di continuo ricevemo , ed anco per l' offervanza degl' antichi
” privilegj , quali li sono stati concessi per li Rè , e Prencipi nostri
” predecessori, li quali avemo concessi trà gl' altri capitoli, che no-
” viter l' avemo fatto spedire , che tutta la grascia venirà da fore
” alla detta Città , debba essere franca , ed esenta da ogni gabel-
” la, e vettigale , chiamato COME SEVOGLIA , excepto la ga-
” bella del buon denaro , &c. e poi nella fine soggiugne: Comandia-
” mo expresse , che a tutte Città , Terre , e luoghi di nostra giuri-
” dizione debbiare fare intendere , come noi avemo concessio alla
” detta Città la grazia predetta , acciocchè ne abbino notizia , e
” portino della grassa alla predetta Città , senza pagare le gabelle ,
” e Vittigale , che pagavano avanti , che noi facessimo la grazia
” predetta, pagina 30., e 31., tomo primo .

Si legge parimente confermato il sopradetto privilegio nell' an-
no 1486. nel Capitolo 39., *videlicet* : Item che omne grassa per-
” tinente alla Città di Napoli, debba essere franca da omne gabella,
” excepto della gabella del buon denaro , o pertinente alla Maestà
” del Rè nel tenimento di Napoli ; *servetur quod haftenus consue-*
” *tum est* .

E nell' anno 1496. dal Rè Federico fù fatta la seguente grazia ,
contenuta nel libro de' capitoli, *fol. 23. cap. 9.* : Item supplicano
” alla prefata Maestà si degni farli immuni , liberi , e franchi da
” tutti deritti , dazii , passì , scase , Doane &c., ed altre qualsivo-
” gliano gabelle per tutto lo Regno, per le robbe, e mercanzie, che
” compreranno , e venderanno , intendendosi detta franchigia sia
” osservata nelle Terre delli Baroni , & placet R. M.

E Federico istesso d' Aragona a 10. Novembre dell' anno 1498.
ordinò a' luoghi , e Terre Demaniali , che : „ Pro rebus, Bonis

&

„ *mercibus quibuscumque per Cives Neapolitanos vendendis*
 „ *emendis, & contrahendis, & de uno loco ad alium transpor-*
 „ *tandis ubique locorum illius Regni fiat, & esse debeant exempt*
 „ *immunes, & omnino franchi, & liberi, & pro rebus, bonis*
 „ *& mercibus ipsis nullum *ius feudici, Dobanarum, Gabelle**
 „ *rum, aut aliud quodvis vectigal solvere teneantur, ut fol. 31*
 „ *et. cod. lib. Capit. Neapol.*

E già dallo stesso Federico fin dall' anno 1496. erasi conceduto
 altro privilegio, che leggesi al fol. 37. de' privilegi, e grazie
 cap. 9. : Item supplicano alla prefata M., quella si degnie di gra-
 „ zia, farli immuni, liberi, e franchi di tutti dritti, Dazii
 „ Passi, Scafe, Doane, ed altre qualsivogliono gabelle, per tutt
 „ lo Regno, e maxime come a Capuani, e Liparoti, per le robbe
 „ e mercanzie, che compreranno, e vederanno, intendendos
 „ dicta franchizia sia osservata nelle Terre delli Baroni, sicco
 „ me si è osservato a Capuani, e Liparoti, e non altrimenti
 „ Placet Regie Maestati : *Quamobrem vobis, & unicuique*
 „ *vestrum praemissa intimantes cum nostra intentionis, & firmi*
 „ *propositi sit, quod nobiles, & cives ipsi omnes alii Neapolita*
 „ *ni hac nostra gratia, & immunitate omni remoto obstaculo, a*
 „ *difficultate, sic eorum exposcentibus meritis, & servitiis*
 „ *ubique locorum hujus Regni, & praesertim in Civitatibus*
 „ *Terris, & locis vestris gaudeant, & fruantur, Dicimu*
 „ *propterea earundem tenore praesentium. De certa nostra scien*
 „ *tia, consulto, deliberate, motuque nostro proprio, & man*
 „ *damus vobis, & unicuique vestrum, quibus presentes, seu*
 „ *ipsarum copia cum fide Electorum dictae Civitatis Neapolis per*
 „ *venerint, quomodolibet praesentate, quominus omnes, & sin*
 „ *gulos nobiles, cives, & alios antedictos praedictae Civitati*
 „ *Neapolis, qui ostenderint patentes, literas Magnificorum.*
 „ *Electorum Civitatis praedictae, testificantium ipsos esse nobi*
 „ *les, seu Cives Civitatis ejusdem, in Civitatibus, Terris, &*
 „ *locis, uniuscujusque vestrum praedicta emptione, franchitia*
 „ *immunitate, & gratia per nos illis concessa gaudere, finati*
 „ *omnino, & patiamini pro quibusvis rebus, bonis, & merci*
 „ *bus per eos emendis, vendendis, permutandis, & quovis aliis*

„ tractandis , & de uno loco , ad alium transportandis , quam
 „ sic exposcentibus favoribus , meritis , & servitiis dictorum
 „ Nobilium , seu Civium dictæ Civitatis fieri volumus , & manda-
 „ mus . Si autem aliquis vestrum forte prætenderit , quò ad bona ,
 „ res , & mercos vendendas , & contractandas gratia hujusmodi ,
 „ descriptione gaudere nobiles ipsi , seu dictæ Civitatis non de-
 „ beant , is , qui forte hoc prætenderit , compareat coram M. N. ,
 „ ejus juxtas causas , si que habet allegaturus , quoniam ipsos audi-
 „ tos , per Nos declarabitur ; quid agendum erit , & exequi debeat ,
 „ & contrarium non faciatis , si gratiam nostram caram habetis ,
 „ & penam mille ducatorum cupitis evitare , præsentibus nostro
 „ parvo sigillo munitis , apud præsentem remansuris . Datum in
 „ Castello novo Neapoli 10. Novembris 1498. Rex Federicus .
 E' l' istesso vedesi con più privilegj parimente confermato dal Rè
 Cattolico , anzi in maniera più obertosa , siccome leggesi nel cap.
 30. nella pag. 69. e nel capit. 2. della pag. 97.

Queste grazie nell' anno 1503. furono confirmate parimente dal
 Gran Capitano, e nel 1505. da Ferdinando il Cattolico, *ut fol. 34.
 à 1., & fol. 44., cap. 30.* : Nè ciò è stato posto giammai in con-
 troversia da' nostri Autori , anzi da qualche scrissero *Ganaverr.
 det. 17. num. 1., il Reg. Rovit. in Pram. de Immunit. Neapolit.
 num. 10., il Conf. Altira. ad Rovit. obs. ad conf. 73. num. 10. lib. 2.,
 Adner. de numerat. focular. tit. 15. num. 22., & 23., Novar.
 Pasqualin. Flor., ed altri appresso Capon. discept. 3 13., cap. 1. a
 n. 14., cum seq., tom. 4., si ricava la diloro osservanza, senza il me-
 nomo dubio .*

Per virtù adunque de' rubricati Privilegj, sono esenti i Patrizj Na-
 poletani dal cennato pagamento del *jus fundici* , non meno per
 gli proprj beni , che per le merci comperate : così il citato *Capo-
 ne* nell' allegata *controvers. 3 13., cap. 1., n. 14.* : *In hoc tamen ob-
 servandum est , quod à solutione juris fundaci, fuerunt exempti ju-
 re antiquo omnes equites Neapolitani , & hoc tam pro rebus pro-
 priis , quam pro mercibus , quas conducunt ad Regiam Dobanam ,
 & talis immunitas fuit concessa a Rege Catholico de anno 1505.,
 inter capitula cap. 30., fol. 44. Et confirmata privilegio anno 1583.
 fol. 175., Isern. in const. Quanto ceteris , & ex eodem Rege Fede-
 rico*

rico fuisse exemptos dicit, & adducit verba exemptionem concedentia, Regens Moles, ubi supra registrata inter Arresta Regia Camera, Arrestu 43. ibi maxime quando Neapolitani in toto Regno sunt immunes à jure fundaci.

Massimamente se siano beni, e frutti raccolti da' proprj poderi, ed introdotti in Napoli; poichè in un tal caso non dicessi negozio; e contrettazione, ma una mera industria, che ne' proprj fondi si esercita, così prosiegue l'addotto Autore num. 18., e 19.. *Et multo magis exemptio competit pro fructibus, & rebus propriis Neapolim introductis, pro quibus nulla Gabella, nullum onus, nullum tributum solvi debet, Rebuffus in tit. de mercatura art. fin. glos. unica num. 23., quia talia onera debentur propter negotiationem, & contractionem rerum, nec potest dici negotiatio fructuum venditio, & honorum, quæ veniunt à propriis Prædiis, Abbas cons. 6. num. 20. vol. primo, Cravetta cons. 161. num. 3. Decius in cap. Ecclesia Sanctæ Mariæ de Constitut. col. fin. sequitur Avendan. de exequ. mandatis part. 1. cap. 19. num. 14. Mexia in pragmat. taxæ panis conclus. 9. nam. 29., ad quem effectum destinatarunt antiqui officium Præfecti Annonæ, cujus erat, non solum determinare pretiam rerum comestibilium, & ad victum destinatarum, sed etiam, ut particularem curam haberent conservandi abundantiam Civitatis, & vocabant hos Præfectos Prætoras Atilis, hoc est eduliis augendis, conservandis, & vendendis deputatos Livius lib. 8. decade 4., Tacitus lib. 13. Annalium, Alexander ab Alexandro lib. 5. genialium capit. 4., Rodiginus lib. 7. Antiquitatum Romanarum capit. 50., Doctores in l. 1. §. cura carnis ff. de offic. Præfecti Urb., & Dominus Reg. de Pont. de potest. Proreg. sit. 20. num. 1.*

Viepiù ciò hà luogo, se il Podere sia Feudo; poiche sofferendo questi tra gl' altri, i due noti pesi del rilievo, e dell' adoa, ogni ragione vuole, che i frutti, che dal Feudo raccolgonsi, siano esenti da qualunque imposizione, siccome fu con Arresto Generale dalla Regia Camera deciso a' 3. Giugno 1538., Arrest. 40., rapportato dal Reg. de Marin. ad Decis. Revert. : Die 3. Junii 1538.

„ In causa in Regia Camera vertente inter magnificum Joannem

„ Antonium de Manso de Civitate Averse, Baronem casalis Casol-

„ lae Sancti Advitoni , & Rev. Abb. Jo: Vincentium de Manso
 „ fratres actores ex una , & Nuntium Perillum , Antonium Car-
 „ futulum , & Raymundum dell' Alborea Gabellotos , five Exa-
 „ ctors in gabella Sancti Antonii *detta del Buon denaro , e dello*
 „ *Reale* conventos ex altera , de , & super immunitate fructuum
 „ feudaliū , & beneficialium , provenientium ex Feudo , &
 „ Abbatia præscriptorum Fratrum , ac restitutione cujusdam
 „ pignoris capti per dictos Gabellotos pro exactione juris dictæ
 „ gabellæ , & aliis , ut in actis , &c. : Visis actis per magnificum
 „ U. J. D. D. Rodericum de Luxan Regiæ Cameræ Præsidentem,
 „ & Causæ Commissarium , & de eis facto verbo in Banca coram
 „ excellentibus Dominis Locumtenente , & aliis magnificis Præs-
 „ dentibus , fuit per eosdem Eccellentes , & magnificos Dominos
 „ communi voto provisum , & decretum , fructus prædictos pro-
 „ ventos , & proveniendos ex dicto Feudo , & Abbatia , tanquam
 „ Feudales , & beneficiales , fore , & esse tractandos , & tractari
 „ debere determinatur , & declaratur , & proindè dictum pignus
 „ ut supra pro dicta causa exequutum per dictos gabellotos fore , &
 „ esse restituendum prædictis Fratribus de Manso , prout præsentì
 „ decreto debere restitui decernitur , & declaratur. Hoc suum , &c.
 „ *Circa hanc determinationem vide aliam ejusdem Regiæ Cameræ de*
 „ *anno 1570. relatam à Domino Regente Moles in tit. de jur. Do-*
 „ *han. q. 19. Vide pariter alias sub die 30. Januarii 1558. 18. Ju-*
 „ *lii 1597. 15. Januarii 1613., ac alteram novissimam sub die 18.*
 „ *Novembris 1649., Et sub die 30. Maii 1654.*

Nè tai Privilegj da' Sovrani ne' Regni loro sono stati fuor di ragio-
 ne ad alquante Città cospicue conceduti ; o vogliasi risguarda-
 re il valor de' Cittadini di quelle , manifestato in gloriose azio-
 ni a prò della Corona ; o voglia porsi mente alla gratitudine de'
 Vassalli, nel somministrar doni a' loro Sovrani; o finalmente
 considerar si voglia all' ubertà , che si pensa stabilire in una
 Principal Città , per renderla coll' accesso di varie nazioni più
 illustre , e più degna : Or tutti e tre questi motivi sono interve-
 nuti nella concessione de' Privilegj accordati alla nostra Fede-
 lissima Città ; conciossiachè al pari d' ogn' altra Nazione Illustre,
 culta , e bellicosa , come tra le altre alla Romana , ed alla Gre-

ca,

ca, ha prodotto la Fedelissima Città di Napoli rinomatissimi sog-
getti ; Illustri non meno di sangue , che saggi in pace , e forti
soldati in guerra , che nelle perigliose azioni , ò ne' maneggi
politici dello stato , si sono con laude , e con applauso contrafe-
gnati ; ond' è che per le di loro gloriose , e memorande gesta,
ha meritato questa lodevolissima lor madre dalla munificenza
de' Serenissimi Regnanti la concessione d' amplj Privilegj: ma di
questi ancora l' alma Città di Napoli si è resa per anco degna , per
gli copiosi donativi di più, e più milioni, che da tempo in tempo, in
varie circostanze ha erogati in servizio della Real Corona : per
la qual cosa se da un fedelissimo suddito al suo Principe deve offer-
rirsi nell' occorrenze, cioè l' Ottimo, Massimo Iddio lui concede,
o ne' beni utili, o ne' beni corporali, o negl' intellettuali; tutti e
tre questi beni la Fedelissima Città di Napoli in servizio de' Se-
renissimi suoi Rè in varie contingenze ha impiegati, o colle eroi-
che gesta, o col provido consiglio, o colla mano liberale, e pronta.
Ma in concedere tai privilegj le menti sovrane de' Regnanti al-
tro motivo accoppiarono , e si fu quello di rendere questa Città
ben popolata , e magnifica : lo che per conseguire , concederono
le sopradescritte immunità nel trasporto, e nelle immissioni del-
le merci , acciochè così , resela abbondevole , e copiosa , fosse
divenuta il piacere di chi l' abitasse , ed il desiderio di chi n' era
lontano , in quella guisa che l' Imperator Costantino il Grande
con una legge generale, cioè *l. 7. C. Theodosiano de Naviculariis*,
ordinò : *Navicularios omnes per Orbem terrarum, per omne ævum
ab omnibus oneribus , & muneribus (cujuscumque fuerint loci,
& dignitatis) securus , vacuos , immunesque esse precipimus : sicut
decuriones sint , sicut plebei , seu potioris alterius dignitatis , ut à
conlationibus & omnibus oblationibus liberati , integris patrimo-
niis , navicularium manus exercent . Naves quoque eorum quan-
tecumque fuerint, ad aliud munus ipsius invitis teneri non convenit
ad quodcumq; litas accesserint . Litorum custodibus, & vestigalium
Præpositis, Exactoribus, Decurionibus, Rationalibus, & Judicibus
scituris , quod qui hanc legem violaverit , capite punietur . E con-
la *l. 7. cod. tit. li* liberò dal peso di tutela, e da altri pesi civili, e
che non potessero essere convenuti , *nisi in suo foro* : E con altra
legge,*

legge, che abbiamo nel *Cod. di Giustin. l. 1. C. de hered. Decurion. Navicular. stabili* : *ut si quis Navicularius sine testamento, & sine liberis defunctus esset, hereditas ejus non ad Fiscum, sed ad corpus Naviculariorum deferretur*, e scrisse *Tacit. Ann. lib. 2.*, che *Tiberio statuit frumento pretium, quod emptor penderet, binosque nummos se additurum in singulos modios de proprio promisit*; il quale esemplo fù imitato da Costantino nella detta *l. 7. ivi* : *Et ad exemplum Alexandrini Stoli, quaternas in frumento centesimas consequantur* : *Ac preterea per singula millia, singulos solidos*.

Per l' istessa ragione l' Imperadore Alessandro Severo, per quel che riferisce *Bovadill. lib. 3. cap. 3. num. 58. in fine*, levò via molti pessi, concedendo molta libertà a quelli, che portavano a vendere robba per uso, e grascia de' Cittadini : *Unde annonę prebitio* (scrisse *Amaya in l. unic. C. ut nemini liceat in empt. specier. se excus.*) *semper attenditur, curatur, & multis privilegiis afficitur, ut eleganter insnuat Lucan. lib. 2.*

SUMMA FAVORIS

ANNOA MOMENTA TRAHIT.

Et docuerunt Luc. in l. 1. num. 4. C. de quibus muner., vel prestat., Corsett. singul. 120., Bald. conf. 406. lib. 5. Tra questi privilegj conceduti per favor dell' Annona, dicono i *DD.* che la robba sia franca, ed immune à quocumque tributo, *datio, vel vestigali*, *ut explicant Mess. ad Prag. taxę panis, collant. de refrument., Bovad., Petr. Gregor., Gutierrez, Surd., Tapp., & alii, apud Capon. discept. 3 13. cap. 1. n. 20.* In fatti un tal di loro eroico degnissimo pensiero colpì al segno; imperocchè accoppiatissi alla clemenza del Cielo, all' ameno de' suoi verdi, fruttuosi colli, al delizioso delle aperte, abbondevli campagne, la provvida grandezza de' suoi Monarchi, ella è divenuta così magnifica, e celebre, che 'l suo abitare è un' amen' abitazione, ed un obbertoso vivere; Onde ha richiamato non meno varj Popoli di questo Regno, che moltissime estere nazioni a quivi portarsi ad abitare, oue, come se le stagioni sterili sen gissero in verso le abbondeuoli, qui si gode sempre una continua abbondanza; e quindi la pace, e la tranquillità tra' Cittadini, i quali poichè in folto numero cresciuti, veggonsi moltiplicate le scienze, ed abbellite le arti, e

d'in-

d'infiniti Collegj la Città fornita, che la rendono il bel piace chi la gode, e l'ardente voglia di chi ne vive assente. Or sti Privilegj se tanto han fatto, per ingrandire questa Città, to più ciò debbon fare, per conservarne l'ingrandimento: to più ora, che a nuova, e beata sorte ella è rinata, per vederi stituita Città Reale, e signoreggiata dal Pio, dal Felice, Conquistatore Carlo Borbone, Seme ben degno dell'Immele, Forte, Magno Filippo V., Rè delle Spagne, e di Elisabet Farnese, Novella Olimpia, Donna delle Reine sua degnissima ben voluta Consorte, nella di cui circostanza di tempo, alla che in ogni altra, spargendosi detta Città di varie Nazioni e degli sia ben che si conservino, si moltiplichino, e si godano l'al danza, e la pace, frutto de' cennati Privilegj, provenuti e dall' E che gesta de' Napoletani, e da' copiosi donativi da essoloro f e dalla munificenza de' Principi di lei Sovrani; onde hà merito sì degni, e speciosi titoli di Grande, di Felice; e di Fed al di cui prò ogni benigna interpretazione, per dubbio, che scesse intorno a detti Privilegj, dee farsi, così il riferito Ca nel luogo citato dal num. 20. ad 26. *Et ad hunc effectum plura constituerunt remedia, & inter cetera, ad allicie exteros, ad conducendas res spectantes ad Annonam à lon fomis, regionibus disposuerunt, ne naues itinerantes, & mare conducentes tales res ullo modo impedirentur in suo itin l. 2. ff. ad l. Juliam de Annona l. 1. C. de Naviculariis, lib l. unica C. ne quid oneri publico imponatur, & quod dicta bo essent franca, & immunia à quocumque tributo, dacio, vel vecti li, ut patet ex rubricis in tribus libris Codicis, scilicet ex tit. l frumento urbis Constantinopolitanae, de frumento Alexandrino sic explicant DD. ut Mexia ad pragmat. taxae panis, Collantes de frumentaria, Bovadilla, Petrus Gregorius, Gutierrez, & gente, de quibus Regens Tappia in rubrica de Annona, & es tito, quia deficientia talium rerum, est illa, quae tollit quietem pu cam, & populomaximas praebet occasiones tumultuandi, ut alios insignis Doctor, & Praeses Reg. Cam. Summaria digni mus ad omnium Magistratum sphaeram extollendus, & Dom meus Dux Diani in alleg. Fiscal. de primipil. privileg. & in t*

de contrabandis, num. 1., & 2., ubi vocat talem deficientiam fontem omnium malorum cum Joanne de Platea, quæ ad omnem desperationem Populum impellit, & quod nihil est Populo horribilius, & perniciosius esse potest cap. 1. de observantia jejuniorum, Tiracuell. de retrahit. lib. 1. §. 26. num. 14. usque ad num. 23., & sic si multum juvat, ut evitetur, maxime in Civitatibus populosis, dict. l. 1. C. de frumento Urbis Constantinopolitanae, & Montanarius in prag. 1., in tit. de administr. Universit. num. 71., de Ponte ubi supra, Amatus dec. Marchia 6. num. 4.; ita magis expedit Republicæ, & Principi annonam conservare, quam pacem, & amissas recuperare Provincias, Francus decif. 9. num. 20., Muscatell. in prax. crim. in tit. de exactionibus num. 93., & ad talem observantiam obligantur Vassalli cujuscumque status, & conditionis, de Ponte ubi supra, D. Pratus in addit., Muscatell. loc. cit., Bodinus de Republ. in 6., vers. ut Civitatibus Anniseus eod. tract. in tit. de Annona Civium, & ad hunc effectum fuit à Rege Ferdinando dispositum, ut omnia bona, quæ Neapolim transmittuntur, sint franca, & libera ab oneracione, excepto onere boni denarii, quod solvitur in platea majore hujus Civitatis, ut ex gratis concessis, fol. 19. 20., 26., 36. 84. 95. 107., & 128., & signanter fol. 19., legitur gratia dicti Regis Ferdinandi de anno 1476., & plura notat Regens Tappia in Rubrica de Annona Civitatis Neapolitanæ, & in anno 1651. ad relationem domini tunc Præsidis, nunc meritiissimi Regentis Galeatæ, prohibuit dohanis Regni, quod pro bonis, quæ destinata sunt asportari ad hanc Civitatem nullatenus directus exigantur, ut in Arrest. 653. ex qua dispositione juncta observantia antiqua colligitur immunitas à jure fundaci pro rebus pertinentibus ad usum Neapolitanorum, cum observantia sit magna rerum probatio, l. locatio, alias licitatio, §. earum, ff. de publicanis, & vectigalibus, ibi: Earum rerum vectigal., quarum numquam præstitum est; præstari non debet, l. fin. C. eod. tit. Romanus singul. 43. Muscard. de interpret. statutorum, concl. 8. num. 9., Larrea alleg. 5. num. 24., & Capyc. Latro decif. 191. num. 43., & 44., Reg. Moles d. §. 20. vers. Nec de animalibus, Reg. Rovitus, et Novarius in d. prag. de annona, et latius patet, nomen Grassiæ, ac Annonæ continet omnia edalia, pensiones, et salaria, quæ victus

causa

causa dantur , l. 15., l. jubemus , C. de erogat. militaris annony , lib. 12. l. 1., Et l. 10. C. de annony civilibus , l. 11. §. sic igitur , Auth. ut Judices sine quoque suffragio collat. 1., Petrus Gregorius Tholosanus lib. 37. cap. 30. Decian. lib. 7. criminalium , cap. 22. num. 4., Et 47., Rebuffus in l. fruges , ff. de verbor. signific. & quid veniat nomine Grassie , dicit Fubgof. cum Paulo de Castro , et aliis apud Minadoum decis. 23., Novar. ubi supra , Thorus in addit. ad D. Reg. de Ponte in tit. rubr. de Annona , Et est notandum , quod ex privilegio concesso à Carolo V. fol. 28. à t. fuit dispositum , quod in interpretatione gratiarum hanc Civitatis , Et suis Civibus in quocumque dubio , quod occurreret interpretari debeat ad favorem , commodum , Et beneficium ejusdem Civitatis , Et privat officiales contravenientes suis officiis .

E che però essendo tai privilegj forniti di pubblica, e di privata ragione ; e perciò giusti , equi , e ragionevoli , forza ella è , che sieno osservati , ed eseguiti , nè violati dalla rapacità d' alquanti avidi Publicani , che facendo lor Dio il proprio , indegno interesse , poco badano , e nulla si curano , d' irrogar pregiudizj , d' inferir gravezze , e di violare la pubblica , e la privata ragione , non men di questa Eccellentissima , e Fedelissima Città , che di tutto l' Illustre suo Regno .

Nè può rifragare alla Parte il memoriale dato da questa Piazza del Fedelissimo Popolo nell' anno 1649. alla felice memoria di Filippo IV. , il qual ritrovasi rigistrato nella *Præmatica* 21., e 22. *de vestigab.* del tenor seguente : Che se li non sudditi alla Regia giuriddizione , ed esenti di qualsivoglia modo non volessero concorrere al peso , non avessero potuto pretendere di entrare alla parte del frutto , e beneficio , nè se li donesse fare assegnamento alcuno ; poiche la Fedelissima Piazza non intendeva rinunciare alle Grazie , e ponere sopra di sè il peso di pagare i creditori non sudditi , nel caso che essi volessero essere esenti , e non pagare nel medesimo modo , che gl' altri ; (e si fusse ancora soggiunto , e ripetito) che si levasse l' uso a tutte le Persone di qualsivoglia stato , grado , e condizione ; ancorche priuilegiate , e non sudditi alla Regia Giurisdizione , tanto negl' Arrendamenti , e Gabelle rimaste ; quanto anche negl' Arrendamenti , Gabelle ,

ed imposizioni che si ripongono : donde par, ché la Parte voglia desumere , *quod actum sit de privilegiis Neapolitanorum* , generalmente , ed indefinitamente .

Mentre in tal caso se le risponde , che *actum est* a riguardo di quelle immunità , che essi godeano sopra le Gabelle , ed Arrendamenti estinti , i quali erano situati in Napoli , e per la notoria sedizione popolare nell' anno 1649. dalla felice memoria del Rè Filippo IV. aboliti , e vâ bene , e la confegueoza è ragionevole , ed appoggiata sopra massime incontrouertibili di legge ; Imperciocchè sempre che le Gabelle furono abolite in virtù della cennata Grazia , vennero anchè ad esser tolte , ed abolite le immunità , che sopra delle medesime si godeuano: siccome appunto per legge è stabilito, che distrutto il fondo, su del quale vi era il peso del cenzo , ò di usofrutto , rimangono questi anche estinti *l. repeti 5. ff. quibus mod. usufructus amittatur* , ove Ulpiano dice: *Rei mutatione interire usufructum placet : veluti usufructus quidam mihi legatus est , aedes corrucunt , vel exhausta sunt , sine dubio extinguuntur* , quali massime vengono comprovate da infinitissimi Autori, riferiti da *Garz. de expens. cap. 11., n. 19.*

Ma che *actum sit* a riguardo di que' dazj del Regno , i quali non erano di questa Fedelissima Città , e che non vennero compresi nel sudetto memoriale dato dalla Piazza del Popolo, non sappiamo persuaderci da qual motiuo , ò principio si possa ricauare ; *eo magis* che la prima dichiarazione , che si fe in detto Memoriale , parla espressamente de' non sudditi alla Regia Giurisdizione ; ed è certo , che sotto questa rubrica non vengono , nè possono venire compresi i Cittadini Napoletani : E la seconda fu , che si leuasse l' uso a tutte le Persone di qualsiuoglia stato , e parlando di uso , è certo altresì , che si volle comprendere solamente quel priuilegio , che nella Regia Doana di Napoli godeuano i Napoletani Cittadini : perche quello era *pro usu* , nè in detto uso può venire compresa quella general prerogatiua d' immunità , che si gode nel Regno , anche per le mercanzie ; perche l' uso non importa , se non ciocchè *videtur causa paratum est, text. in l. 103. ff. de verb. signif.* : E perciò tolta l' immunità *pro usu* , che è una cosa ristretta , e particolare , non si può dire , che sotto la

me-

1039
 In tutti le Osservazioni
 T. De...
 T. De...

medesima venga compresa quella , che compete per la mercatura , assai più ampla , e generale , che non è l' uso ; perche sarebbe l'istesso, che argomentare dalla specie al genere, contra delle notissime regole : Nè Giulio Capone nella *discept.* 3 13. *cap.* 1. *num.* 27. *tom.* 4., ed Ageta, che lo riferisce in *Annot. ad Reg. Moles §. 6. de jur. Doban. membr. 2. de jur. Fund. num.* 36. dissero, o scrissero d' altro , fuorchè dell' uso , conforme chiaramente si ricava dalle loro parole , ivi : *Antiquitus ab hujusmodi juris solutione fuerunt exempti Neapolitani , pro omnibus Rebus , quae pro eorum usu in Dobanam conducebant . In anno vero 1649., quia Fedelissimus Populus supplices dedit preces pro repositione medieta- tis gabellarum, ex gratia extinctarum , ut in Pragm. 21. de vecti- gal., in simulq. in §. 11., ut dignaretur Dominus Prorex auferre usum Personis cujuscumque status , quo obtento , stat in viridi observan- tia, talis usus de negatio, teste Julio Capone, discep. 3 13., cap. 1., n. 27., tom. 4.*

E si manifestò più chiaramente il menzionato Capone nella *discept.* 398., al *num.* 6., ivi: *Ex quibus infertur, in toto Orbe in viridi observantia esse dispositionem d. l. si quis decurio , C. de decurionibus lib. 10., ut ob numerum 12. filiorum , immunitas concedatur , Et etiam in Regno Neapolitano , (de Civitate vero, est quaestio post novus Gabellas, sedatis revolutionibus) ed infine della detta discettazione lo ripete colle seguenti parole : Quia vero, quod de jure est in presenti probatum , Et in Regno Neapolitano non dubitatur, tenet maximam difficultatem in hac nostra Neapolitana Civitate; propterea subveniens de eadem re. solemne responsum eruditissimi Domini Dominici Petronii, placuit adducere, &c.; e ne rende parimenti ragione Aget. ad Moles §. 12. de Gabell. Starrar., qu. un. num. 1., & 2. ivi : Et licet in anno 1649. in hac Civitate Neapolitis fuerit sublata immunitas , quoad usum , ad preces Plateae fidelissimi Populi , &c. : Perlocche egli è già indubitato , che la Prammatica del detto anno 1649. ebbe soltanto luogo a riguardo delle Gabelle della Città di Napoli ; restando fermi i sopraenunciati Priuilegi de' Napoletani, per le Dogane del Regno. Ed in comproua di quanto noi al di sopra abbiam dimostrato, giouaci addurre alcune parole , rapportate dal Consigliere Rocca nel trattato*

tato de *Offic. rubr.* 14., §. 6., num. 51., scriuendo il detto Autore nell'anno 1669., venti anni dopo la Prammatica dell'anno 1649. ivi: *Tota difficultas remanet in dirictibus dohanarum datis in solutum consignatoriis, & isti dirictus non debentur, ita quando sit expeditio sub nomine Civis Neapolitani per quamcumque partem Regni, intrà, vel extra; prout neque pariter debentur, quando res extrahitur pro usu, & grassia hujus fidelissima Civitatis; Nam sicut Personæ Neapolitanorum sunt immunes pro rebus; quas extrahunt ab omnibus Dobanis pro quacumq; parte Regni, ita sunt immunes quicumque extrahentes; dummodò extrahant pro usu, & grassia Civitatis, ut apertè disponitur in Pragm. 1. de Annon.:* che però siccome il sopramentouato Autore scrisse 20. anni dopo la riferita Prammatica, emanata nell'anno 1649., così rendesi chiaro, che la pretesa abolizione colla suddetta Prammatica, non avea pregiudicato a' Privilegi de' Napolitani, per riguardo del Regno; mentre detto dotto, ed accurato Autore non ne avrebbe parlato con simile certezza.

Ma che le gabelle furono abolite in Napoli, ed in Napoli solamente furono rimposte per metà, lo fonda assai bene *Maradei unimadvers. in suis observat. ad singular. fol. 33., num. 97.* ove adduce una scrittura compilata dal Configlier Rozzera per l' Università di Corigliano, contro quella formata dal Presidente Argentò, per lo Duca d'ici Padre, ed in quella scrittura il Configliero Rozzera fonda, che nella Città furono tolte le gabelle, ma nel Regno furono per le riuoluzioni sospese; sedate le riuoluzioni, quelle di bel nuovo si esiggerono, ma estinti i tumulti nella Città, si di bisogno, che la Fedelissima Piazza del Popolo auesse supplicato per la rimpozione per metà di dette gabelle, nè questa rimpozione colle sue leggi potè farsi per lo Regno; poiche la Piazza del Popolo non tiene facoltà di priegare per lo Regno, ma il Regno istesso conuocato priega per se, siccome s'osserua accaduto ne' generali comizj: per la qual cosa qual' ora vogliasi dire colla rimpozione delle Gabelle essersi tolti i priuilegi, si dice bene, ma per la Città, e non già per lo Regno, in cui restarono le cose nello stesso primiero stato; ed in nulla alterati i nostri priuilegi, e tra questi quello del *jus fundati*, siccome sinodalmente fu dalla

Regia

Regia Camera decifo : *In Causa, & differentia vertente in Regia Camera Summaria inter Magnificam Arrendatorem Regie Dohane, & Majoris Fundaci hujus Fideliffime Civitatis Neapolis ex una, pretendentem sibi licere exigere jus Fundaci à Neapolitanis, proboris, & mercibus, quæ per eos immittuntur in dicta Regia Dohana Neapolis, & quod sint per eos empta, & contractata in jurisdictione Regiarum Dohanarum Terra Bari, & Capitanata, Terra Hydrunti, & Basilicata, ac in Fundicis, & Dohanis Calabriae, & Magnificos Arrendatores dictarum Dohanarum, pretendentes ipsis licere exigere jus prædictum à dictis Neapolitanis, in Dohanis, & Fundicis, in quibus merces ipsæ contractantur, & consignantur. Maxime, quia Neapolitani in toto presenti Regno, præterquam in Regia Dohana Neapolis, sunt immunes à jure Fundici.*

Dopo la qual rubrica, ecco il Decreto :

» Fuit per dictam Regiam Cameram prouisum, & decretum li-
 » cuisse, & licere Regiæ Curiæ, & pro ea dicto Magnifico Arren-
 » datori Regiæ Dohanæ Neapolis exigere dictum jus Fundici in
 » dicta Regia Dohana Neapolis, à Ciuibus Neapolitanis, non ob-
 » stante quod merces, & bona per eos empta, sint contractata, &
 » consignata in suprascriptis Dohanis, & Fundicis dictarum Prouin-
 » ciarum Apuliæ, & Calabriae; & proinde pecuniam exactam per
 » Arrendatores dictarum Dohanarum, à dictis Neapolitanis pro
 » dicto jure Fundici, & interesse solutum per eos in dicta Regia
 » Dohana Neapolis, pro eodem jure Fundici, debere eisdem Nea-
 » politanis restitui per dictos Arrendatores Apuliæ, & Calabriae,
 » prout præfenti decreto restitui mandatur.

Finalmente potrebbe la Parte contraria forse appoggiare il suo so-
 stegno sù di quel che, come Avvocato scrisse il *Reg. Rovit. conf.*
73. lib. 2., che vendendosi poi il grano, e riducendosi in pane,
 dalla Città, si venga a fare dalla medesima negozio, e mercata-
 ra: e che perciò non possa godere l'immunità, ed esenzione; ma
 sù di questa opposizione eccone le risposte chiarissime.

Primo, perche 'l *Reg. Rovit.* viene impugnato da tutti gl' Autori,
 e particolarmente dal *Card. de Luca de Regalib. disc. 45. n. 3.* ove
 dice: *Verè istud non est mercimonium, quia Civitas non emit, ut*

*Quinto Dalla decisione conf. usce
 - la decisione. ma è sola autorità vendat,*

vendat , unde propterea in his terminis eam mercaturam non bene dicit . *Revit. dist. consf. 73.*, sed est economica provisio, quam singuli de Populo pro cujuslibet necessario usu ita facere dicuntur per organum Decurionum , tanquam totius Populi administratorum ; ita ut non venditio censenda sit ea, quae per Civitatem fit Pistoribus, sed solum distributio inter eos , quorum nomine frumentum in alienis Provinciis emptum est , & in Civitatem introductum . Onde ragionevolmente fu dal Collateral Consiglio questo motivo ributtato al riferire della Regia Camera , del di cui caso ne tratta il *Reg. Revert. nella decis. 237.*, ivi : *Hujus decisionis principalis ratio fuit , quia frumentum praedictum verè fuit ad hanc Civitatem asportatum, pro usu Civium, non autem mercimonii causa ; Etenim Civitas illud curavit ex mera , & pura necessitate , & si fuerit distributum certo pretio taxato, id factum fuit , non ut Civitas aliquid lucraretur , sed solum ut non esset in damno, nimirum ut pretium exbursum recuperaret .*

Ed in effetto non ebbero luogo nell' anno 1651. a relazione del Presidente della Regia Camera Galeota i soprascritti motivi , ove fondar si potrebbe la Parte; mentre col seguente decreto, rapportato dal *Reg. Marin.*, che è l'arresto si disse : *Consensu provisum, & decretum, quod magnifici Gubernatores Regiarum Dobanarum Apuliae nullatenus exigant , nec exigere presumant , aut permittant divitibus pro bonis, quae asportari destinata sunt ad hanc fidelissimam Civitatem .*

Secondo, perche quando anche l' opposizione fusse ragioneuole , nè tampoco potrebbe ferire il caso, di cui si tratta, per essersi da Noi già dimostrato, che i Cittadini Napoletani eziandio mercantando, sono franchi, esenti, ed immuni in tutte le Dogane del Regno: onde sempre, e quando si volesse stimare, che facendosi la provvista per l' abbondanza , e graschia di questa Città , si facesse negozio, e mercatanzia, non per questo ne nascerebbe, che auesse la Città medesima a pagare il *jus Fundici* ; poicche in detto caso avvalendosi de' priuilegj , e facultà de i suoi Cittadini , deue riputarli immune, come essi lo sono, eziandio allorchè mercantano; essendo massima molto certa pressò gl' Autori , che i Privilegj conceduti a' Cittadini, s' intendono anche conceduti alla

Città

g. hola
 Ed in
 ... che
 la Rob
 infon
 Res na
 quag
 ingo Can
 in P
 nati
 s
 unde
 deis
 31A
 el'am
 AA e
 43.

Città per l'aperta disposizione del testo nella l. 2. ff. de Reb. dub. ivi : *Civibus Civitatis legatum, vel fideicommissum datum, Civitati relictum videtur*, ove Gotofr. nelle Note lit. L. avvertisce : *Ideoque privilegium Civibus, loco, & Universitati concessum intelligitur*; la ragione viene assegnata dal dettissimo Cujacio lib. 9. respons. Papin. ad l. 2. de reb. dub. ivi : *Sunt enim hæc conjugata Civēs, & Civitas, cognati, & cognatio; Et ideo contra Civitati relictum, Civibus relictum videtur, sicut cognationi relictum, cognatis l. si cognatis, ff. hoc. tit.*

§. III.

CHe se alla ragion nascente dalle costituzioni, da' riti, e da' privilegj accoppiaremo quella delle cose giudicate, e certo n' avverrà ben dimostrata chiara per ogni verso la nostra giustizia; senza che la parte possa farsi scudo col possesso; mentre questo è affavor nostro, e qualch' esazione, ch' ella potrebbe allegare, altro per lei non è, che un delitto, un' estorsione, un' attentato. In fatti a render' immuni da qualunque dazio tutte le merci, e vettovaglie, che quivi per uso, e grascia di questa Fedelissima Città s'immettono, così fu deciso a' 16. Giugno 1494. tra la Fedelissima Città di Napoli, e Berardino de Montibus Gabello della Città di Capua, dal Tribunale della Regia Camera, inferita tal dicisione ne' capitoli, e privilegj della nuova edizione, fol. 32.: *Provisum, pariter, & decretum, quod à Civibus Neapolitanis, & sui districtus, transeuntibus cum rebus, & Bonis per dictam Civitatem Capuæ, venientibus ad hanc Civitatem Neapol., quod dictus Dominus Bernardinus jus aliquod exigi non faciat à dictis Civibus pro dictis rebus, & bonis conduendis ad dictam Civitatem Neapolis.*

Enel 1497. dal Rè Federico Secondo per questa costantissima ragione fu deciso a prò d'alquanti Cittadini Napoletani mercadanti, ch' essendosi portati in varj luoghi del Regno, e tra questi in Atripalda, furono da' Gabello di quella Terra molestati per gli diritti di Plateatico, e di *jus fundici*, per gli quali aveano egli no

i Napoletani depositati presso que' doganieri alcuni pegni , n' eb-
 bero ricorso dal Rè Federico , e questi con suo Real diploma,
 enunciando il privilegio da essolui' Napoletani concesso per
 tutte le vettovaglie , e mercatanzie , che quì trasportassero
 per uso , e grascia della Fedelissima Città di Napoli , ordinò del
 tenor seguente : *Dicimus , committimus , & mandamus , quatenus*
 „ *statim receptis presentibus vos ad Terras , & loca , quæ vobis op-*
 „ *portuna , & necessaria videbuntur personaliter conferatis , & cum*
 „ *ibi fueritis in primis , & ante omnia providebitis cum effectu , quod*
 „ *eisdem Civibus , & mercatoribus Neapolitanis pro observazione*
 „ *dicti capituli restituantur omnia pignora , & res quæ propter juræ*
 „ *prædicta deposuerunt penes quosvis infrascriptos Gabellotos , Do-*
 „ *hanarios , & Plateaticos , & deindè juridicè mandabitis Ga-*
 „ *bellotis , Plateariis , sive Dohaneriis ad penam ducatorum*
 „ *auri mille , à quolibet contrafaciente irremissibiliter exigen-*
 „ *dam , & nostro Fisco applicandam , quatenus de cætero con-*
 „ *tra tenorem dictæ immunitatis , & exemptionis , nullum im-*
 „ *pedimentum , obstaculum , sive vexationem , ex causa quorum-*
 „ *vis directuum Gabellarum , Doganarum , Platearum , datio-*
 „ *rum , seu aliorum quorumcumque jurium dictis Civibus , &*
 „ *mercatoribus Neapolitanis , seu alicui ipsorum non inferri fa-*
 „ *ciant , immunitatem , & exemptionem ipsam eisdem Civibus , &*
 „ *mercatoribus Neapolitanis observare faciatis ad unguem , nullo*
 „ *alio à nobis expectato mandato concedente , &c.*

Sinodale a tal proposito fu la decisione emanata dal S. R. C. , e dal
 Tribunale della Regia Camera nell'anno 1506. uniti insieme,
 inserita nelle grazie , e privilegj fol. 96. *In capitulo S. Domini-*
 „ *ci congregatis magnificis Domino Antonio de Junuario vice Pro-*
 „ *thonotario , & Domino Michaelè de Afflicto Locumtenente Re-*
 „ *giæ Cameræ Summarie , nec non infrascriptis magnificis Regiis*
 „ *Consiliariis , & Præsidentibus dictæ Regiæ Cameræ vj. Domino*
 „ *Antonio Palmerio , Domino Mazeo de Afflicto , Domino Joannæ*
 „ *Thomasio de Mastrillis , Domino Hieronymo Steva , Domino Pe-*
 „ *tro Lupo , & Domino Anthonello de Stephano , fuit per magni-*
 „ *ficos Dominos consideratis considerandis , ac discussis discutiendis*
 „ *provisum , pariter , & decretum , quod Neapolitani quoad graf-*
 „ *fiam ,*

„ *flam, & usum conserventur in quasi possessione immunitatis, etiam*
 „ *terrarum Baronum.*

Per esecuzione del qual decreto dal Tribunale della Regia Camera nell'anno 1508. fu interposto il seguente *fol. 108. cit. privileg.*: *Quod Neapolitani quoad grassiam, & usum conserventur*
 „ *in quasi possessione immunitatis, etiam in Terris, & passibus*
 „ *Baronum, prout latius in dicto decreto continetur.*

E nel 1533. dal S. R. C. per osservanza de' nostri privilegj così fu deciso *fol. 135. cit. grat. e cap.*: *Facto verbo de predictis in S.R.C. per mag. U. J. Doctorem Bernardum de Sanctis Regium Consiliarium, & Cause Commissarium.*

„ Decreto ipsius S.R.C. provisum est, quod represaglie factae pro causa
 „ exactionis gabellae dicti Artaldi de Montibus, inter Neapolitanos,
 „ & Capuanos, debeant, remitti, & liberari, mandarique sub
 „ poena unciarum auri centum, prout praesenti decreto mandatur
 „ dictis magnificis Electis Civit. Neap., & Civit. Capuae, ut donec
 „ aliter fuerit provisum pro dicta causa, Represaglie ulterius non fiant
 „ inter ipsas Universitates, & in super mandetur sub eadem poena
 „ dicto Artaldo de Montibus, & ejus Gabelotis, ut debeant se
 „ abstinere ab exactione dicti vectigalis a Neap. deferentibus grassiam
 „ ad Civit. Neap., juxta formam literarum Rev. quondam Cardinalis
 „ Columnae, expeditarum die 9. Aprilis 1530., salva deliberatione
 „ dicto S.C., si lana venit appellatione grassiae, & comprehendatur
 „ in dictis locis, hoc suum, &c. Nicolaus Romanus pro Secret.

„ Die 11. Octobris 1533. Neap.: Facta relatione de praedictis in
 „ S.R.C., per magnificum U. J. D. Galeotum Fonseca Regium
 „ Consiliarium, & cause Commissarium.

„ Decreto ipsius S.R.C. provisum est, quod procedatur ad ulteriora
 „ in dicta causa, & quod interim mandetur dicto magnifico Artaldo
 „ de Montibus, & ejus Gabelotis sub poena unciarum centum in
 „ forma, ut debeant se abstinere ab exactione dicti vectigalis a
 „ Neap. deferentibus lanam ad Civitatem Neap., & quod fiat annotatio
 „ omnium transeuntium, ut possit indemnitati Partium provideri,
 „ hoc suum, &c. Antonellus Secretarius.

Degna è per altro la decisione arrecataci dal *Reg. Aholes de jure*

Johannar. §. 6. quest. 4., proferita dal Tribunale della Regia Camera nel 1520., per la dicui migliore intelligenza, siami lecito premettere l'infrafcritte riflessioni: Già nella quistione terza il *Reg. Moles* stabilisce, che 'l *jus fundici* deesi dal comperatore sodisfare: e perciò se questi è immune, come farebbe il Napolitano, il Sorrentino, &c. al dire dell' istesso *Moles num. 1.*, non devesi il *jus fundici*, avendosi per virtù del privilegio sodisfatta la Regia Corte, così egli il *Moles* al *num. 3.*, e *4.* *Ergò si emptor est immunis, dirictus amittitur per curiam, quia habetur prò soluto à persona immuni, & illo modo dicitur Rex satisfactus, argum. l. si rem, §. omnis ff. de pignor. adz., quod eo maxime est, quia hic dirictus juris fundici semel tantum debetur Curia, tanquam jus Reale, argumento notato in regula in omnibus causis, de regulis juris.* Che se poi il comperatore non è immune, e nel tal caso devesi il *jus fundici* sodisfare, siccome lo stesso *Moles cit. loc. n. 5. 6. e 7.*

In quanto poi alle merci, che s' immettono nella Dogana dall' Immune, le quali non si contrattano, ma s' estraggono per fuori Regno, e sono elleno per anco esenti dell' *jus fundici*, siccome per le ragioni allegate sostiene *Moles num. 8. 9. 10. 11.*

» Quò vero ad merces, quæ non contractantur, sed persona immu-
 » nis immittit ipsas in fundaco, quia tenetur quilibet etiam immu-
 » nis immittere juxta Constit. Regni Magistròs fundicarios, tunc
 » si vult extrahere per extra Regnum, & cavet de hoc, amittitur
 » etiam in hoc casu jus fundaci, & ratio est, quia ut dixi, debetur
 » ab emptore, qui emit in Regno, si ergò merces extrahuntur à
 » Regno, & proinde nullus est emptor in Regno, ille autem, qui
 » extrahit, est immunis, sequitur, quod nullo modo possit Curia prę-
 » tendere in tali casu exactionem juris fundaci; & licet annis præ-
 » teritis, tempore Arrendamenti Cæsaris Marzani fuerit per Arren-
 » datorem prętensum, quod etiam in isto casu solveretur jus funda-
 » ci prò futuro emptore, & obtinuerit provisiones prò faciendo de-
 » posito, tamen in anno . . . referente magnifico fuit
 » provisum, quod Liparoti, quando extrahunt merces suas per extra
 » Regnum, non solvunt jus fundici, quia non debet de hoc conque-
 » ri Rex, postquam futurus emptor non est subditus, extat decretum,
 » & processus in Camera, in Banca Squillantis. Se

Se allo 'ncontro il Privilegiato estrae le merci, per venderle entro di questa Fedelissima Città, ed a minuto; allora, poichè la prefata Città è ripiena di gente Estera, la quale non è immune, che si presuppone di quelle merci comperatrice, in un tal caso paga il Napoletano immune nella Regia Dogana il *ius fundaci*; non già perche non godesse il Napoletano tal' immunità del *ius fundaci*, ma perche 'l Regio Fisco per l'immunità del Napoletano non rimanghi privo di quella ragione, che può sperimentare contra dell' Estero non privilegiato; siccome tutto al contrario avviene quando il Privilegiato Venditore immittente, vende in grosso nello stesso Regio Fondaco le merci fondacate a comperator Napoletano; poiche in questo caso essendo come certa la persona del Venditore, così quella del comperatore, ed ambidue immuni; da ciò ne deriva, che 'l *ius Fundaci*, non si paga: così degnamente il registrò il *Reg. Moles* nel luogo cit. q. 4. num. 1. ad 6. . *Sed occurrit dubitari, quid si merces extrahuntur per intra Regnum, ut vendantur ad minutim in Apothecis, an debeatur ius fundaci pro futuro emptore, Et cum iste casus tractaretur in Camera ad instantiam Civitatis Puteolorum pro parte Arrendatoris, allegabatur, ita consuetum esse in Civitate Neapolis, quod Cives Neapolitani si extrahunt merces, ut illas vendant ad minutim, tunc solvant ius fundaci, Et ratio huius introductionis est, quia possunt illa merces vendi Exteris, qui tenentur ad ius fundaci, ideo iustum est, quod hic immunis extrahens solvat pro illo futuro emptore, ne aliis Fiscus sub immunitate unius privaretur iure ab alia persona debito; tanto magis, quia consuetum est, quod Mercatores Neapolitani, qui habent merces fundicatas, possunt illas vendere intus Regiam Dobanam, Et tunc si venduntur Civibus, non exigitur ius fundaci, quia sunt immunes, Et jam certum est quod emptor sit immunis, si verò merces venduntur Exteris, tunc exigitur ius fundaci, si autem Mercatores Neapolitani nolint vendere eorum merces in fundico, ubi Curia potest esse cauta de iure suo, sed extrahunt, ut vendant in Civitate, tunc non est iustum, quod Curia amittat ius debendum à futuris Emptoribus, non immunibus, Et ideo iusta ratione introductum, Et consuetum est, quod Neapolitani extrahen-*

tes per Civitatem solvant jus fundaci prò futuro emptore, ac si merces ab Exteris emptæ fuissent, & ista consuetudo attendenda est in vestigalibus, l. licitatio §. earum, ff. de public. & vestigal.

Quindi avendo preteso l' Arrendator' di Pozzuoli, che non ostante il Privilegio cōceduto a' Pozzolani di esser le merci esenti dall' *jus Fundici*, che delle medesime si fosse soddisfatto l' espresso *jus*, quando a minuto vendevansi nella Città di Pozzuoli, in quella guisa, che si pratica in questa Fedelissima Città, allorchè a minuto vendonsi le merci al Popolo: massimamente per esser il detto Fondaco di Pozzuoli parte, e sotto la Giuridizione del Fondaco di questa nostra Fedelissima Città, fu contra di tal pretenzione dalla Regia Camera deciso, essendosi avuto per vero, che nella picciola Città di Pozzuoli non vi dimoravano Esteri, nè in quella copia, come in Napoli, i quali soli fanno soggette dette merci nella nostra Città, allorchè precisamente si vendono a minuto al Popolo; e perciò essendosi riputata Città abitata da' soli Venditori, e Comperatori privilegiati, ancorche a minuto, perciò non ebbe luogo la pretenzione dell' Arrendatore: Così lo stesso *Reg. Moles* al detto luogo n. 9. & seq. ivi: *Sed his non obstantibus Regia Camera decrevit contrarium in Civibus Puteolanis, quod nullo modo molestentur prò jure fundici, quando extrahunt merces non contractas, & illas vendunt ad minutim, quia ita observatum erat ab immemorabili tempore, & idè non erat aliquid innovandum d. l. licitatio, §. earum de public., nec obstat, quod contrarium observetur in Civitate Neapolis, quia est satis diversa ratio in ea, ubi ob multitudinem exterorum, & maxime mercatorum, potius credendum est, quod merces, quæ extrahuntur, emuntur ab Exteris, quam à Civibus, item propter magnitudinem Civitatis, & numerum populorum impossibile esset, quod Curia possit jus suum ab Exteris ementibus exigere, quod secus est in Civitate Puteolorum, quæ exigua est, & vacua Exteris, & quasi certum est, quod non nisi à Civibus prædictæ merces emuntur, & si ab exteris potest Arrendator de facili advertere, & tali casu succedit regula, Ritus de jure fundaci in §. fundicus flagelli in fin. a buon latrone a buon guardatore, cum ergò sit diversa ratio de Civitate Neapolis ad Civitatem Puteolorum, non debet fieri extensio consuetudinis,*

quæ

quæ est stricti juris, etiam quod fundicus Puteolorum sit de fundico huius Civitatis, & ideo adhibuit temperamentum, & cautelam Regia Camera in decreto, quod non molestentur Cives Puteolani extrahentes merces ut contractas, ut illas vendant ad minutim, verum si illas demum vendunt exteris, teneantur hoc notificare debentur, & Arrendatori gratis autem, ad finem, ut Curia possit ab illo Extero jus suum exigere, & ita decusum, me referente die 11. Februarii 1570. & ita reperi, demum fuisse aliàs provisum per Cameram de anno 1481. mense Septembris, ut in registro Curia 12. illius anni fol. 115.

Adunque è il Napoletano immune nel Regno dall' *jus fundici*, quando raccoglie i frutti dal proprio fondo; viepiù quando questi è feudale: e quando li vende nel Regno istesso ad immuni, e quando l' immette per uso, e grafia di questa Fedelissima Città: e quando anco in questa a persone privilegiate le distrae: per la qual cosa essendo il Signor Principe della Rocca Patrizio Napoletano, egli è immune, quando raccoglie le vettovaglie da' propri fondi; massimamente se questi son feudali: ed è per anco immune dall' *jus fundici*, quando queste vettovaglie immette per uso, e grafia di questa Fedelissima Città; avvegnacchè le fondacasse nella Regia Dogana di Napoli, e le vendesse in grosso ad altre persone privilegiate: Dunque su qual base, e su qual fondamento di ragione ha potuto estorquere l' Arrendatore de' ferri di Cutro da' Ministri del Signor Principe il *jus fundici*, la nuova gabella, e 'l $2\frac{1}{4}$ per 100.: quando ad una tale, e tanta stranezza resistono le cose sin' ora esaminate? Ma soprattutto quando per lo mal preteso *jus fundici* osta la potentissima ragione arrecataci dal *Adoles*, d' esser tal' *jus* peso del comperatore? E che forse il Signor Principe, qual' ora ha raccolte da' propri feudi le vettovaglie, per immetterle per uso, e grafia di questa Fedelissima Città, è divenuto comperatore di quelle? E pare in una tal mostruosa ipotesi egli farebbe per le infinite ragioni addotte immune: or quanto più, quando egli non le contratta in Cutro, ma l' immette in Napoli, ed in Cutro non fa la menoma parte di comperatore? Che vuol dire, niuna azione appartenersi agl' Arrendatori de' ferri in Cutro su quelle vettovaglie, che da' Napoletani

tani-raccoglonsi ne' proprj feudi, e s' immettono in questa Fedelissima Città per uso, e grazia della medesima, giusta il Sinodale arresto della Regia Camera 653. arreatoci dal *de Marinis* in data de' 2. Maggio 1651. *Super instantia facta per magnificos Gubernatores Arrendamenti Regie Dobanae Neapolis, ad hoc ut mandaret magnificis Gubernatoribus Regiarum Dobanarum Apulicæ, ne exigant, nec exigere permittant dirictus prò bonis, quæ destinata sunt asportari ad hanc Fidelissimam Civitatem.*

Visti etiam per Dom. Militem U. J. D. Jacobum Capycium Galeota Regie Camera Summarie Presidentem, Et Commissarium, ac de his facta relatione in Regia Camera coram Spectabile Domino Locumtenente, aliisque Dominis Presidentibus ipsius, per Regiam Camera consensu fuit provisum, Et decretum, quod magnifici Gubernatores Regiarum Dobanarum Apulicæ nullatenus exigant, nec exigere præsumant, nec permittant dirictus super bonis, quæ asportari destinata sunt ad hanc Fidelissimam Civitatem, sed solum eorundem bonorum Conductores cogant ad fidejussionem præstandam asportandi, Et ducendi bona prædicta ad Regiam Dobanam hujus Civitatis.

Nè perche i Napoletani son tenuti nella Regia Dogana le vettovaglie immettere; Dunque debbon fodisfare il *jus fundici*; conciosia che il *dirictus* del Reg. *Alto* fo. sup. cit. num. 8. Tenetur qui-
libet cuiusmodi habitorum quavis conditionem Regni Magi-
stratus hujus fundiciorum: ma non è perciò, che sia tenuto il pri-
vilegio di non sottostare a soddisfare il dazio dell' *jus fundici*, siccome
intende il sig. allegato arresto, afferma Capon. cit. discep. 3 13 cap. 1.
de re di cui parole giova qui di ripetere: *Et ad hunc effectum fuit
à Rege Ferdinando dispositum, ut omnia bona, quæ Neap. transmi-
tuntur, sint franca, Et libera ab omni onere, excepto onere boni
denarii, quod solbitur in platea majore hujus Civitatis, ut ex
gratis concessis, fol. 19. 20. 26. 36. 84. 95. 107., Et 128., Et si-
gnanter fol. 19., legitur gratia dicti Regis Ferdinandi de anno
1476., Et plura notat Regens Tappia in rubrica de armona Civi-
tatis Neapolitanæ, Et in anno 1651. ad relationem Domini tunc
Præsidis, nunc meritiissimi Regentis Galeotæ, prohibuit Dobanis
Regni, quod prò bonis quæ destinata sunt asportari ad hanc Civi-
tatem*

*tatem nullatenus dirictus exigantur ut in arrest 653. ex qua dispo-
sitione juncta observantia antiqua colligitur immunitas à jure
fundaci prò rebus pertinentibus ad usum Neapolitanorum , cum
observantia sit magna rerum probatio , l. lscatio alias licitatio , §.
earum ff. de publicanis , & vectigalibus ibi : Earum rerum ve-
ctigal, quarum numquam prestitum est , prestari non debet , l. fin.
Cod. eod. tit. Romanus singul. 43. , Mascard. de interpret. statuto-
rum , concl. 8. num. 9. Larrea alleg. 5. num. 24. , & Capyc. La-
tro decis. 191. num. 43. & 44. , Reg. Moles d. §. 20. versf. Nec de
animalibus , Reg. Rovit. , & Novarius in d. prag. de annonà .*

Ma che i Napoletani nelle Dogane del Regno sono esenti dall' *jus fundaci* per le vettovaglie , che immettono nella Regia Dogana di questa Fedelissima Città , con suo decreto generale presso il *Reg. de Marin. arrest. 474.* sollemnemente il decise il Tribunale della Regia Camera nell' anno 1589. , ch' è di mestiere di bel nuovo ripeterlo ; si dice nella rubrica : In causa , & differentia vertente in Regia Camera Summaria inter Magnificum Arrendatorem Regiæ Dohanæ , & Majoris fundaci hujus Fidelissimæ Civitatis Neapolis ex una pretendente sibi licere exigere jus fundaci à Neapolitanis prò bonis , & mercibus , quæ per eos immittuntur in dicta Regia Dohana Neapolis , & quod sint per eos empta , & contractata in jurisdictione Regiarum Dohandarum Terræ Bari , & Capitanatæ , Terræ Hydrunti , & Basilicatæ , ac in fundacis , & Dohanis Calabriæ , & mag. Arrendatores dictarum dohanarum pretendentes ipsis licere exigere jus prædictum à dictis Neapolitanis in dohanis , & fundicis in quibus merces ipsæ contractantur , & consignantur , **MAXIME , QUIA NEAPOLITANI INTOTO PRÆSENTI REGNO , PRÆTERQUAM IN REGIA DOHANA NEAPOLIS SUNT IMMUNES A JURE FUNDACI .**

Che se i Napoletani sono esenti in tutto il Regno dall' *jus fundaci* , fuoriche nella Regia Dogana di Napoli : dunque il Signor Principe della Rocca non deve pagare il *jus fundaci* nel fondaco di Cutro per l' estrazioni delle vettovaglie , che fa dalla marina delle Castelle , per immetterle in questa Fedelissima Città per lo di lei uso , e grascia . Siegue il Decreto di detta Regia Camera :

F

„ Fuit

„ Fuit per dictam Regiam Cameram provisum, & decretum, licuif-
 „ se, & licere Regiæ Curiz, & prò ea dicto magnifico Arrendatori
 „ Regiæ dohanæ Neapolis exigere dictum jus fundaci in dicta Re-
 „ gia Dohana Neapolis à Civibus Neapolitanis, non obstante, quod
 „ merces, & bona per eos emptà sint contractata, & consignata in
 „ supradictis dohanis, & fundicis dictarum Provinciarum Apuliæ,
 „ & Calabriæ: Et proindè pecuniam exactam per Arrendatores
 „ dictarum dohanarum à dictis Neapolitanis prò dicto jure funda-
 „ ci, & interesse solutum per eos in dicta Regia dohana Neapolis pro
 „ eodem jure fundaci, debere eisdem Neapolitanis restitui per di-
 „ ctos Arrendatores Apuliæ, & Calabriæ, prout præfenti decreto
 „ restitui mandatur.

Da questa sinodal decisione più corollarj deducossi: Primieramen-
 te che quando le parti volesser con la dottrina di *Gacta* sopra i
 riti *rubr. 2. de jur. fund. a n. 295. ad 301.* dire, che i Napoletani
 pagano in Napoli il *jus Fundaci*, non per questo averan detto
 cosa, che per la lor causa sia profittevole. Nè perche pagano in
 Napoli, si potrà dire, che l'abbino da pagare anco nel Regno,
 Olttradiche in Napoli colla distinzione, od in grosso a' Privi-
 legiati, od a minuto al Popolo.

Per secondo deducesi fermamēte deciso a favor de' Napoletani l'im-
 munità dal pagamento del fondaco nelle Dogane del Regno, par-
 ticularmente di Calavria, ed ordinata non solo la restituzione,
 ma di vantaggio la rifezione del danno, e dell' interesse.

Se ne deduce per terzo, che detti Privilegj abbiano avuta l' esecu-
 zione, ed osservanza; poiche altramente non poteva il Tribunal
 della Camera nel detto anno 1589. ordinare, che gl' Arrenda-
 tori di Puglia, e di Calavria avesser restituito l' esatto, ed obli-
 garli a pagarne lo 'nterresse, una volta che non fossero stati in pie-
 de i Privilegj.

Ma volendosi contra di sì giusti privilegj, e sinodali decreti inno-
 vare, e pretendere l' esazione del detto jusso contra de' Napoletani;
 perciò a ricorso fatto dall' Illustre Principe di Tarsia a' 28.
 Febrajo dell'anno 1660. furono ottenute provisioni dalla Regia
 Camera, colle quali fu ordinato, che esibendosi dal medesimo il
 privilegio di Napoletano, per le robbe, e mercatanzie, che intro-
 du-

duceva in questa Città per uso, e graschia, fusse trattato franco, ed immune di dogana, e *ius fundaci*, siccom'erano fràchi tutti i Napoletani, e di più che tutto l'esatto se li fusse restituito, *ut fol. 65. à t. 2. vol.*: ed in effetto a' 24. di Marzo dello stesso anno 1662. furono eseguiti tai ordini dal Credenziero, e Vicesegretario della Dogana di Rossano, con essersi restituito l'esatto, *ut fol. 66.*, ed in seguela ricevè il Procuratore del d. Principe di Tarfia docati 120., siccome apparisce dalla fede fatta dallo stesso Credenziero; e Vicesegretario *fol. 66. à t., e 67.*

Che anzi nell'anno 1664. si veggono di bel nuovo confermati dalla Regia Camera ad istanza del medesimo Principe; per lo suo ricorso fatto, ove espressamente disse, che le vettovaglie in virtù della Costituzione, e del Rito non istavano soggette a pagamento di fundaco; e perche ciò non ostante era stato forzato a pagare, domandò la restituzione dell'esatto; e dalla cennata Reg. Camera fu ordinato, che si osservassero le provisioni spedite nel detto anno 1662., e si restituisse l'esatto, *ut fol. 67. à t.*

Nell'anno 1685. dal Reg. Marc' Antonio de Risi Presidente Commessario essendosi conosciuta la giustizia del Signor Principe di Tarfia, con decreto fu ordinato, che: *Presista cautione de solvendo quicquid fuerit iudicatum per Regiam Cameram, non molestetur ab Officialibus Rossani pro solutione dirictuum, ut fol. 74. à t.*

Il sopramenzionato decreto fu confermato per *Regiam Cameram* due volte nell'anno 1686., la prima a' 27. di Aprile a relazione del Presidente Andreaffi, la seconda a' 29. detto, a relazione del Presidente Canale, *ut fol. 75.*, ed in esecuzione de' cennati decreti furono poi da tempo in tempo particolarmente nell'anno 1690., e 1691. spedite le provisioni da' Commessarij *pro tempore, ut fol. 75. à t. E 76.*

E comeche nell'anno 1694. in dorso di un memoriale dato per parte della Fedelissima Città grasi fatto decreto a relazione del Presidente Scondito, che: *Facto depositio pretensorum dirictuum non impediatur extractus*, ciò diede motivo al Marchese Serra di gravarsi del detto decreto, domandando l'esecuzione, e l'osservanza di quegli'interposti a relazione di Andreaffi, e Canale, *ut fol. 125.*, ed a relazione del medesimo Presidente Scondito a' 20.

di Luglio dell' anno 1695. fù fatto altro decreto, col quale fù ordinato: *Cum effectu Partes informant prò expeditione causa, & desinetur dies 28. currentis mensis, & interim decretum latum exequatur circa depositum faciendum, ut fol. 129.*

Avverso del quale decreto essendosi prodotto dal Marchese Serra il rimedio della reclamazione *fol. 131.* dal Tribunale della Regia Camera a' 17. Ottobre 1699. a relazione del medesimo Scondito fù con altro decreto ordinato: *Cum effectu procedatur ad expeditionem causa, prò qua Partes informant, & interim citra prejudicium jurium parium, decretum ordinatum per Regiam Cameram sub die 26. Junii 1669. exequatur prò nunc, facta obligatione de solvendo dirictus pretenfos, ut fol. 145.*

Dalle ferie delle cose fin' ora dette, chiaramente raccogliessi, che l' immunità dall' *jus Fundaci* con pienezza di cognizione fù giudicata per secoli, e secoli à prò de' Napoletani; ed altresì, che gli Ufficiali di qualunque Fundaco, per qualche estorsione, che fatta avessero, non possono difendersi, col vantare al lor prò il possesso; mentre per le giudicature di sopra narrate, che son molte, bastando due, al dir del Reg. *Reverter. decis. 313. in fin.* ben raccogliessi l' osseryanza de' rubricati Privilegj, ed il possesso a favor dell' immunità: oltra di che questo possesso giammai può nascere da atto volontario, e libero, ma sibbene da coatto, e sforzato; e perciò non merita nome di possesso, giusta quel che scrive il *Card. de Luc. de Regal. disc. 68. num. 10. ivi: Dista conclusio procedit in spontanea, & voluntaria solutione non etiam in coacta, qualis semper censenda etiam illa, quae fit de Gabelis, quas rigorose exigunt Publicani auctoritative, & manu Regia, licet enim mercium introductores sponte, & nulla praevisa coactione solvere soleant, attamen id agunt, vel quia sciunt posse incontinenti cogi, vel (& verius) ad evitandas penas commissi, aliasque molestias, & damna, quae sub pretextu fraudatae Gabelle ab hujusmodi juris exactoribus diligenter inquiri, & affectari solent: E finalmente non possono difendersi col possessorio; perocchè trattandosi di privilegio conceduto all' Università, ò sia Città, ancorche uno, ò più Cittadini sponte avessero pagato, nè vi fossero state tutte le cennate opposizioni, pure questo pagamento non potrebbe in niuna*

niuna maniera pregiudicare agl' altri, *Gizzarell. decis. 70. in fin. optimè Reg. de Marin. ad Revert. obs. ad decis. 33. num. 5., & obser. ad decis. 38. in fin., ivi : Sed quæro si privilegium esset alicui Civitati concessum, ut sit immunis à solutione alicujus Gabelle num censeatur illud sublatum, si demum post concessam immunitatem constaret, aliquos ex Civibus gabellam solvisse. Negative responderunt, Andr. de Barul. in l. 2. C. de his qui spont. mun. sub lib. 10. Joan. de Plat. ibidem, ubi dicit, quod immunitas vectigalium concessa pridem à Rege Apulia Genuensibus, & Pisanis, non intelligitur amissa a solutione vectigalium facta ab aliquibus de Populo, etiam voluntarie : Quod quidem dictum multum commendat, Jason. in l. fin. ff. de const. Princip., Felin. in cap. cum accessisset de constit., & Nicolaus Guerardus cons. 12. omninò videndus. Ratio assignatur, quia singulares Personæ non possunt renunciare privilegio concesso Populo in præjudicium Civitatis, cap. cum omnis de constit. & dixi supra in obsero. ad dec. 33.*

Fondata per tanto la nostra ragione, e sciolte le vane opposizioni avverfarie, spera questa Illustre, e Fedelissima Città colla conferma degl' osseruati Priuilegj, la restituzione di tutto l'indebitto esatto dal gentilissimo Signor Principe della Rocca dagl' Ufficiali del Fundaco di Cutri, e dalla lodevolissima Signora Principessa di Fondi, dagl' Ufficiali del Fundaco di Cosenza, ch' è soggiaciuta a simile estorsione.

A P P E N D I C E

Ove debba tal Causa aggitarsi.

E Pure chi il crederebbe! fornito di tanta ragione, ed assistito da tanta, e tale giustizia il Gentilissimo Signor Principe della Rocca hà dovuto soccombere nella General Sopraintēdenza per essersi dato termine sommario nella causa, come se le immunità dall' *jus Fundaci*, dal nuov' imposto, e dal due, e mezzo per cento non venisse dettata dalle costituzioni di questo Regno, da' Privilegj lui conceduti, e dalle decisioni de' suoi Tribunali; ma non è però, che la provida, e saggia Eccellentissima, e Fedelissima Città, veggendo un torto tale, e tanto irrogatosi ad uno de' suoi più benemeriti Patrizj, non abbia porte le sue umilissime preghiere al Real Trono di S. M. (che Dio guardi), acciocchè impartendo i suoi uffizj a prò di esso Illustre Signor Principe, nel tempo istesso difenda la ragion comune violata, ed oppressa.

E nel vero, come potrà giammai sostenersi il decreto del termine sommario? Imperocchè ò l'immunità è chiara; ò dubbia, e nell' uno, e nell' altro caso sempre è chiara la ragione di questa Fedelissima Città, e dell' Illustre Signor Principe; e che fusse chiara, bensì raccoglie non meno dalla costituzione istessa, *Magistros fundicarios*, dal *Rit.* 18. della Regia Camera *sub rubrica de jure fundaci*, che dalle Grazie, e da' Privilegj accordati a quest' Illustre, e Fedelissima Città, e dall' istruzioni, ed osservanze praticate ne' Fundaci di questo Regno.

Chiaro è altresì il Privilegio, perche da più secoli così è stato deciso, e con Arresti generali, e con decreti particolari passati tutti in cosa giudicata, per virtù de' quali altra ragione è sorta a prò de' Napoletani non meno per quel diritto, che i decreti da per loro istessi attribuiscono alle Parti, mà per quella interpretazione afirmativa, che da sì fatti decreti i mentovati privilegj han ricevuto, giusta le dottrine del *Card. de Luca de Regal. dist.*

Che se poi sono dubj i Privilegj, che nol sono, e pure questi beni-

gna-

gnamente. debbano essere interpretati *favore immunitatis* per la celebre dottrina ne' proprj termini di *Capon.* di già allegata *cit. disc. 313. cap. 1. num. 28.* per quella ragione, che essendo odiosi i *dazj*, e favorevoli le immunità, dee prendersi quella interpretazione, che esclude i pesi, e favorisce la libertà, così il *Roch.* *cap. 81. dellè sue quæst. sellett. num. 9.,* *Et in omnem casum sufficit, quod posset dubitari de comprehensione gabellæ, ut contra eam sit capienda omnis benigna interpretatio, Bartol. in l. si pupillus 21. num. 3. ff. ad l. falciã, Riminald. jun. cons. 163. n. 12. lib. 2., Becc. cons. 96. num. 19., Dec. cons. 457. num. 8., Gutierrez de gabell. q. 6. num. 10. Corn. cons. 181. num. 16. lib. 4. Personal. de Gabell. num. 38. Ferret. eod. tract. num. 340. in fin. Grat. discept. 17. num. 17., Et seq., Sixtin. de Regal. lib. 2. cap. 6. n. 143., Larrea allegat. 7. num. 23. lib. 1., Josepho Ludovic. de Gabell. conclus. unic. col. 2. Cyriac. contr. 262. num. 21., Et controu. 297. num. 55., Giardin. controuers. 54. num. 5., Conciol. alleg. 58. n. 19., Rocco respons. 32. num. 6. lib. 1., Card. de Luca de Regal. disc. 72. num. 3., Thor. vot. 49. num. 27., Sund. decis. 60. num. 17., r 19., Et decis. 305. num. 44., Fontanell. decis. 265. num. 9. Cristin. decis. Belg. 269. num. 28. Rot. in recent. dec. 118. in fin. p. 11.*

Ma se tale immunità è dubia, per cagion che nel citato *Rito 18.* della Regia Camera *sub rub. de jur. Fund.* vi è inserita quella parola *Alicubi*, d'onde volesse desumersi, che, il *jus Fundaci Alicubi* si paga, *Et Alicubi non*; e che una tal' estensione *Alicubi* si gode, *Et Alicubi non*, anco per tal verso è irregolare il decreto del *capiatur summaria informatio*; Imperocchè nascendo il dubbio, e questo persistendo (non ostante i chiari Privilegj, e le sinodali decisioni a nostro prò) intorno al vederli, se la parola *Alicubi* posta ne' legnami, e nel biscotto s' estenda per anco alle vettovaglie, a cui tal dizione non è apposta, e l' immunità dall' *jus Fundaci* delle vettovaglie s' abbia voluto parziale, quando i privilegj generalmente parlano; questo dubbio di estensione di clausola, e di limitazione di privilegio, non può altri interpretare se non che 'l Principe, quegli, che il concedette; così *Arnoldo Vinnio* nelle sue degne quistioni sellette al *lib. 1. cap. 2.,* il quale adduce tutte le leggi, e che su di un tal punto qui potrebbonfi

bonfi allegare ; Sicut solius Principis est leges condere , ita & ejus solius est leges interpretari ; quae sententia multis locis expressa est l. 1. l. leges 9. l. ult. C. de legibus , & ab ea initium sumit Novella Justiniani de mul. rapt. pass. 143. Quis enim , ut idem Imperator , ait d. l. ult. C. de legibus , legum enigmata solvere , & omnibus aperire idoneus esse videbitur , nisi is , cui soli legislatorem esse concessum est ? Nulline igitur leges interpretandi jus est , solo Principe excepto ? Nulli sane tale , quale Princeps habet , ut scilicet interpretatione sua mentem legis late egrediatur , aut praetextu equitatis a mente legislatoris recedat ; Quoniam id non est servare legem interpretando , sed mutare , quod nemini licet , nisi Principi. Et hoc est , quod Constantinus rescribit l. 1. C. eod. inter equitatem jusque interpositam interpretationem nobis solis , & oportet , & licet inspicere , & Valentinianus l. 9. C. eod. duritiam legum oportere Imperatoria interpretatione emendari. Quibus converfit illud Harmenopuli l. 1. tit. 2. §. 33. idest cum aliud jus ipsum aliud equitas postulat , controversiam hanc solus Princeps dirimit .

A quest' oggetto an concordemente voluto i nostri Forensi , che l' interpretazione delle Leggi , e de' Privilegi si appartenga al Principe , ed all' olim suo Regio Collateral Consèglio al dire di Tassone de Antefato fol. 289. num. 59. , & 60. : Merito potest , & debet , justis concurrentibus causis illis mandare , ut ad eum veniant ad causas referendas , ut ibi expediant illas , sicuti expediantius fore videbitur . Hinc est quod Praesidibus , & Auditoribus Provinciarum licentiam concedit Neapolim venire , l. nullus 9. C. de offic. Rectoris Provinciae expedit quidem hoc Regi , & Regno , ac decet ob Gubernium ipsius omnia in supremo ordine isto audiri , Marc. Ant. Surg. de Neap. Illustr. cap. 18. in fin. fol. 177. , & aliquando cognosci ut diximus supra hoc vers. obser. 1. num. 6. & eo magis si de intellectu alicujus Privilegii Regii , aut legis , vel Pragmaticae , ageretur ; tunc enim causae istae in eo sunt decidendae , Ann. in fing. 644. & tex est notab. in l. ex facto 43. ff. de vulg. & pupil. subst. ibi , Beneficia quidem principalia .

Facoltà , che Aponte de potestate Proregis fol. 490. num. 11. la concedè all' intero olim Collateral Consèglio , e non già ad un sol Regente , ed a tutto il Collateral Consèglio , ma Consultò Prin-

cipe,

cipe, & non inconsulto, ove dice, che in cotal guisa potea l'olim Collaterale dichiarare, e limitare le leggi, ed i privilegj. Questo vien confermato da *Francesco Maradei Animad. ad resolut. Stayban. tom. 1. resolut. 2. fol. 22. num. 28.*: *Quod dubium emergens ex privilegio*, & ex mente Principis erat declarandum per eundem Principem, *Gonzal. in cap. cum venissent 12. num. 9. de judiciis, Gregor. Lopes ad l. 27. in verb. denayo de reis tit. 18. p. 3. Acacius de privileg. lib. 2. cap. 4. num. 26., Reg. Galeot. contror. 23. num. 40. vol. 1.* Et ideo illud, quod tendebat ad declarationem mentis Principis, fuit actum in curia.

Sebbene *Rocco de officiis* voglia, che anco il S. R. C. per la sua Suprema, e Regia Autorità possa interpretare le leggi, ed i privilegj *fol. 29. num. 26.*

Per la qual cosa siccome il decreto del termine sommario è irregolare, perche non può un Ministro, ed un sol Ministro anche precedente la compilazione di un termine interpretare le Leggi, i Riti, ed i Privilegj; mà ciò dee farsi dal Principe, e dal Consiglio del Principe, *consulto Principe*; ed altresì è irregolare, perche si è allontanato dalle giudicature di sopra addotte, che servono per tante traccie avvivate: che anzi per tal fatto è nullo, come decreto contrario a' decreti generali, passati in cosa giudicata; ma sopra tutto è irregolare, perche, se sottopose a termine sommario la giusta domanda del Signor Principe della Rocca, la qual veniva avvalorata da Costituzioni, da' Riti, da' Privilegj, e da Arresti; così dall' altro lato dovea ordinarsi la restituzione di tutto l' esatto dal Signor Principe a suo beneficio fatto alla peggior lettura per lo magnifico di lui Procuratore l' obbligo *de restituendo penes acta quicquid fuerit iudicatum*, giusta le decisioni del Tribunale della Regia Camera, emanate coll' Illustre Signor Principe di Tarsia, e col Signor Marchese Serra: E la ragione è chiara; conciosiacchè essendo dubbio in senso delle Parti, se l'immunità sia generale, ò parziale; e volendosi un tal dubbio risolvere precedente la prova del termine, il Gabelliero prima della decisione nascente, dall' espresso termino non hà facoltà, nè dritto di poter' esiggere detto Jusso: E perciò da Noi dicevasi, ch' era irregolare un tal termine, senza far seguire

la cennata restituzione dell' indebito esatto .

Che se poi un tal decreto si è ordinato per quella massima , che *privilegi potius possessio , quam tenor attenditur* , addotta da *Capone discept. 337. num. 16.* ; Ed è per anco irregolare un tal decreto. Primo , perche siccome si è dimostrato, il pagamento de' Cittadini non pregiudica al privilegio concesso al commune ; massimamente quando provenghi da coazione , e da forza .

Secondo , perche venendo il Privilegio del *jus Fundaci* compreso trà molte altre esenzioni , basti , che una parte di tal privilegio sia esecuto , per dirsi esecuto in tutto : e per conseguenza basti , che 'l Cittadino Napoletano per qualche capo sia esente , per godere dell' intero privilegio , siccome l' istesso *Capone loco citato num. 24.* sostiene .

Terzo , perche 'l termine sommario dato nella Causa , riflette la domanda del Doganiere , ma non già l' immunità opposta ; conciosiacchè pugnano per l' immunità le leggi del Regno, i privilegi , le giudicature da tempo intempo succedute , le Istruzioni , e le fedi negative degl' Officiali stessi del Fondaco , che attestano , non essersi pagato tal diritto : adunque il termine sommario dee legalmente dirsi caduto sopra la pretenzione del Doganiere , che pretendea schermirsi contra di tutto ciò col possesso ; il quale essendo *quid facti* , dovea provarsi : e sino a tanto , che 'l descritto termine non erasi compilato , doveva ordinarsi la restituzione di tutto l' indebito esatto , non avendo il Gabelliere altro scudo , che quel del possesso , per sostenere sì scandaloso attentato ; ma questo scudo nõ gli era valevole , se non compilato il termine , ed intrattanto non avendo niun titolo per esigere , molto meno avea quello di non restituire : e quando alla peggior lettura voglia dirsi , esser caduto il termine sommario , e sopra l' opposta immunità , e sopra il domandato diritto del *jus Fundaci* , come che nel dubio ogni interpretazione dee farsi per l' immunità , massimamente per un immunità assistita da tante circostanze legali ; perciò nel tempo istesso di tutto l' indebito esatto doveva ordinarsene la restituzione .

Così per lo contrario in questa causa dee procedere la Real Camera di S. Chiara , Tribunal Supremo , succeduto in luogo dell'